*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 116° — Numero 315

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 28 novembre 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI



REGIONI

**Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano**



**Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento**



SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI



# LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1975.

**Distribuzione alle altre categorie di riservatari della percentuale riservata ai sordomuti nelle assunzioni dirette del personale di custodia appartenente alla carriera ausiliaria della Direzione generale delle antichità e belle arti del Ministero per i beni culturali e ambientali.**

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, la quale prevede fra i soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria anche i sordomuti, nella misura del 5% del 40% dell'organico del personale ausiliario;

Considerato che i sordomuti, proprio per la loro menomazione fisica, non sono idonei a svolgere le mansioni richieste dalle disposizioni di legge al personale ausiliario adibito alla custodia diurna e notturna del patrimonio storico e artistico nazionale;

Ritenuto, pertanto, opportuno ridistribuire proporzionalmente ai sensi dell'art. 16, quinto comma, della legge citata alle altre categorie di riservatari i posti riservati ai sordomuti;

Decreta:

La percentuale riservata ai sordomuti nelle assunzioni dirette previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, nella misura del 5% del 40% dell'organico del personale di custodia della carriera ausiliaria è distribuita come segue alle altre categorie di riservatari in aggiunta alle aliquote complessive previste dall'art. 9 della legge n. 482/1968:

| Categorie | % sordomuti | % prevista dall'art. 9 | Totale % |
|---|---|---|---|
| 1) Invalidi di guerra . | 1,31 | + 25 | 26,31 |
| 2) Invalidi civili di guerra . | 0,53 | + 10 | 10,53 |
| 3) Invalidi per servizio | 0,79 | + 15 | 15,79 |
| 4) Invalidi del lavoro . | 0,79 | + 15 | 15,79 |
| 5) Orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro | 0,79 | + 15 | 15,79 |
| 6) Invalidi civili | 0,79 | + 15 | 15,79 |
| | 5,00 | 95 | 100,00 |

Roma, addì 1° luglio 1975

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *agosto* 1975
*Registro n.* 3 *Beni culturali, foglio n.* 277

**(9816)**

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

**Nomina di un componente il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Abruzzo.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto di data 8 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1975, registro n. 2 Sanità, foglio n. 328, con il quale è stato istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Abruzzo, ai sensi dell'art. 5 della legge sopra citata;

Visto che tra i componenti del comitato era stato temporaneamente omesso, in mancanza della relativa designazione, il rappresentante delle province dell'Abruzzo;

Ritenuto di dover procedere, essendo stato designato il componente di cui sopra, alla nomina dello stesso in seno al comitato in parola;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Bottone è nominato componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Abruzzo, quale rappresentante delle province dell'Abruzzo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1975

*Il Ministro*: GULLOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *ottobre* 1975
*Registro n.* 5 *Sanità, foglio n.* 143

**(9967)**

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1975.

**Rettifica della qualifica di un componente il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Abruzzo.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto di data 8 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1975, registro n. 2 Sanità, foglio n. 328, con il quale è stato istituito, ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Abruzzo;

Visto che tra i componenti di detto comitato è stato nominato il direttore della sezione di L'Aquila dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la nota n. 27131 dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione di data 7 luglio 1975, con la quale è stato comunicato che detto ente non ha alcun ufficio in L'Aquila, essendo invece territorialmente competente per la zona dell'Abruzzo la sezione di Pescara;

Decreta:

**La dizione « il direttore della sezione di L'Aquila dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione » è rettificata con « il direttore della sezione dell'Abruzzo e Molise dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione ».**

Roma, addì 12 agosto 1975

*Il Ministro*: GULLOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *ottobre* 1975
*Registro n.* 5 *Sanità, foglio n.* 145

**(9968)**

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1975.

**Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano della somma di lire 10 miliardi portata in aumento al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.**

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della stessa legge n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base dei criteri annualmente determinati dal C.I.P.E.;

Visto l'art. 13 della legge n. 281 del 1970, il quale prevede che i criteri di ripartizione del fondo di cui al menzionato art. 9 sono determinati sentita la commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale;

Visto l'art. 5 della legge 18 aprile 1974, n. 118, concernente provvedimenti urgenti per la zootecnia, con il quale viene demandata al C.I.P.E. la ripartizione tra le regioni delle autorizzazioni di spesa, da iscriversi

in aumento del fondo previsto dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, pari a lire 45 miliardi per l'anno 1974 per i premi di cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1974, n. 118 citata; a lire 10 miliardi per l'anno 1974 per la concessione di concorsi negli interessi su prestiti di esercizio; a lire 5 miliardi per la concessione di contributi nelle spese di gestione a favore delle cooperative di cui all'art. 3 della citata legge n. 118;

Visto il sesto comma dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Viste le proposte formulate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la ripartizione, per l'esercizio finanziario 1974, degli incrementi del fondo di cui allo art. 5 della legge 18 aprile 1974, n. 118, citata;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1972, con il quale viene costituita la commissione interregionale prevista dall'art. 13 della citata legge n. 281;

Visto il parere espresso dalla predetta commissione interregionale nella seduta del 4 aprile 1975;

Visto che il C.I.P.E. nella seduta del 18 aprile 1975 ha deliberato di ripartire la somma di lire 60 miliardi tra le regioni a statuto ordinario e speciale, quale contributo per i provvedimenti urgenti nel settore della zootecnia, per l'anno 1974;

Visto che nella cennata delibera il C.I.P.E. ha determinato la seguente ripartizione tra regioni ordinarie e speciali e province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 60 miliardi: Val d'Aosta lire 180 milioni, Piemonte lire 4.092 milioni, Liguria lire 208,80 milioni, Lombardia lire 6.777,60 milioni, Trento lire 276 milioni, Bolzano lire 530,40 milioni, Veneto lire 3.652,80 milioni, Friuli-Venezia Giulia lire 880,80 milioni, Emilia-Romagna lire 4.449,60 milioni, Toscana lire 1.142,40 milioni, Marche lire 1.741,20 milioni, Umbria lire 741,60 milioni, Lazio lire 6.656,40 milioni, Abruzzo lire 3.517,20 milioni, Molise lire 1.436,40 milioni, Campania lire 6.469,20 milioni, Puglia lire 3.135,60 milioni, Basilicata lire 1.501,20 milioni, Calabria lire 2.329,20 milioni, Sicilia lire 5.083,20 milioni, Sardegna lire 5.198,40 milioni;

Considerato pertanto di dover procedere alla ripartizione tra le regioni della somma di lire 10 miliardi, quale prima tranche della somma di lire 60 miliardi, portata in variazione di aumento al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nell'anno finanziario 1975, per gli interventi previsti per l'esercizio finanziario 1974;

Considerato che con decreto ministeriale in data 9 luglio 1975, n. 151713, registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1975, registro n. 21, foglio n. 174, è stata apportata la variazione in aumento di lire 10 miliardi al cap. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, così come previsto dalla legge 18 aprile 1974, n. 118;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dell'ammontare di lire 10 miliardi portata in aumento al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo relativo all'anno finanziario 1975, per gli interventi previsti per l'anno 1974, è determinata come segue:

| Regioni e province autonome | Lire (in milioni) |
|---|---|
| Valle d'Aosta | 30 — |
| Piemonte | 682 — |
| Liguria | 34,80 |
| Lombardia | 1.129,60 |
| Provincia autonoma di Trento | 46 — |
| Provincia autonoma di Bolzano | 88,40 |
| Veneto | 608,80 |
| Friuli-Venezia Giulia | 146,80 |
| Emilia-Romagna | 741,60 |
| Toscana | 190,40 |
| Marche | 290,20 |
| Umbria | 123,60 |
| Lazio | 1.109,40 |
| Abruzzo | 586,20 |
| Molise | 239,40 |
| Campania | 1.078,20 |
| Puglia | 522,60 |
| Basilicata | 250,20 |
| Calabria | 388,20 |
| Sicilia | 847,20 |
| Sardegna | 866,40 |
| Totale | 10.000 — |

Art. 2.

La spesa di lire 10 miliardi derivante dal presente decreto graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1975

*Il Ministro*: ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *ottobre* 1975
*Registro n.* 27 *Tesoro, foglio n.* 185

**(10146)**

---

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1975.

**Nomina, per la regione Toscana, della commissione di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente disciplina dell'attività sementiera, per il triennio 1975-77.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che a norma dell'art. 2 della citata legge, la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio;

Ritenuta la necessità di far luogo, per il triennio 1975-77, alla nomina della predetta commissione presso l'ispettorato agrario compartimentale per la regione Toscana;

Viste le proposte formulate, dall'Associazione italiana produttori e selezionatori di sementi agricole con lettera n. 866 del 22 marzo 1975 e dalla Federazione italiana dei consorzi agrari con lettera del 2 aprile 1975;

Vista la lettera n. 921 del 29 luglio 1975, con la quale l'assessorato all'agricoltura e foreste per la regione Toscana, designa il presidente della commissione;

Decreta:

Per la regione Toscana la commissione di cui alle premesse per il triennio 1975-77 è così composta:

Cavalli dott. Girolamo, coordinatore dell'ispettorato agrario compartimentale per la Toscana che la presiede;

Bortoloni dott. Piero, direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Firenze;

Orsi prof. Sergio, direttore dell'istituto coltivazioni erbacee dell'Università degli studi di Firenze;

Zocchi prof. Rodolfo, direttore dell'istituto sperimentale per la zoologia agraria di Firenze;

Morelli Nicolò, rappresentante dei produttori di sementi;

Lunghetti dott. Gastone, rappresentante della Federazione italiana dei consorzi agrari.

La commissione viente integrata, di volta in volta, dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da due rappresentanti provinciali degli agricoltori e da due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dell'ispettorato agrario compartimentale.

Roma, addì 8 ottobre 1975

*Il Ministro*: MARCORA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1975*
*Registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 243*

**(10065)**

---

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1975.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Calzaturificio Perusia, in Perugia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Calzaturificio Perusia, con sede e stabilimento in Perugia, località San Sisto, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Calzaturificio Perusia, con sede e stabilimento in Perugia, località San Sisto.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1975

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

*Il Ministro*
*per il bilancio e la programmazione economica*
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

**(10212)**

---

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1975.

**Approvazione dei modelli per la dichiarazione mensile, trimestrale, semestrale e annuale dell'imposta sul valore aggiunto.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i propri decreti 16 gennaio 1973 e 8 gennaio 1974, concernenti l'approvazione dei modelli di dichiarazione per l'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, recante norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuta la necessità di apportare le opportune modifiche ai modelli di dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreta:

*Articolo unico*

Sono approvati gli annessi modelli I.V.A. 5, I.V.A. 5-*bis*, I.V.A. 11 e I.V.A. 11-*ter*, concernenti le dichiarazioni mensili, trimestrali, semestrali ed annuali da presentarsi ai fini della liquidazione e del pagamento della imposta sul valore aggiunto con applicazione del regime d'imposta normale o del regime speciale per l'agricoltura e la pesca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1975

*Il Ministro*: VISENTINI

MODULARIO
F - Tasse - 392

Mod. I.V.A. 5

# MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO I.V.A.

di ....................................

## DICHIARAZIONE
## IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

(D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633 e successive modificazioni)

| ▲ PARTITA I.V.A. |
|---|
| CODICE FISCALE |

[1] Mese di ........................................ 197........ (1)

[2] Trimestre ........................................ 197........ (2)

[3] Semestre ........................................ 197........ (3)

| DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE oppure COGNOME E NOME | | |
|---|---|---|
| VIA E NUMERO CIVICO | LOCALITÀ | C.A.P. |
| ATTIVITÀ ESERCITATA | | |

**AVVERTENZE**

(1) La dichiarazione è **mensile** per i contribuenti che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari, determinato a norma dell'art. 20 del D.P.R. 26-10-1972, n. 633 e successive modificazioni, superiore a lire 120 milioni, e deve essere presentata entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione stessa si riferisce (art. 27, primo comma).

(2) La dichiarazione è **trimestrale** per i contribuenti che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari, determinato a norma dell'art. 20 del D.P.R. 26-10-1972, n. 633 e successive modificazioni, superiore a lire 36 milioni ma non a lire 120 milioni, e deve essere presentata entro il mese successivo al trimestre cui la dichiarazione stessa si riferisce (art. 33, secondo comma).

(3) La dichiarazione è **semestrale** per i contribuenti che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari, determinato a norma dell'art. 20 del D.P.R. 26-10-1972, n. 633 e successive modificazioni, superiore a lire 12 milioni ma non a lire 36 milioni, e deve essere presentata entro il mese successivo al semestre cui la dichiarazione stessa si riferisce (art. 33, secondo comma).

I contribuenti che iniziano l'attività nel corso dell'anno sono tenuti a presentare le dichiarazioni mensili, trimestrali o semestrali sopra indicate in relazione al volume d'affari che i contribuenti medesimi prevedono di realizzare nell'anno.

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

UFFICIO I.V.A. DI ........................................ PARTITA N. ....................

DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE oppure COGNOME E NOME ........................................

........................................................................................

Il presente talloncino serve di ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione I.V.A. relativa al mese ....................
trimestre .................... semestre .................... 197........
e di quietanza del tributo versato per l'importo sottoindicato.

TIMBRO A CALENDARIO

**IL CASSIERE**

....................................

| DATA | N. PROGR. | IMPORTO VERSATO | N. MACCH. |
|---|---|---|---|
| | | | |

**QUADRO 1.** - CALCOLO DELL'I.V.A. DOVUTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | Importo dell'I.V.A. relativa alle operazioni registrate nel mese, nel trimestre o nel semestre . . . . . . . . . . . . . . . . . | | ........ + |
| B | Importo dell'I.V.A. ammessa in detrazione, risultante dalle fatture e dalle bollette d'importazione registrate nel mese, nel trimestre o nel semestre (art. 19) . . . . . . . . . | ........ + | |
| C | Importo dell'I.G.E. ammessa in detrazione a norma dell'art. 77 (per le operazioni dipendenti da rapporti in corso al 31-12-1972) . | ........ + | |
| D | Credito risultante dalla lettera G della precedente dichiarazione (1) | ........ + | |
| E | Totale (B + C + D) . . . . . . . . . . | = | ........ — |
| F | I.V.A. dovuta (A — E, se A è maggiore di E) . . . . . . . . . . | | ........ = |
| G | Differenza a credito (E — A, se E è maggiore di A) . . . . . . . | | ▲........ = |

(1) Nella prima dichiarazione mensile, trimestrale o semestrale dell'anno deve essere riportato il credito risultante dalla precedente dichiarazione annuale di cui non sia stato richiesto il rimborso.

**QUADRO 2.** - CALCOLO DELLE IMPOSTE AMMESSE IN DETRAZIONE

| | | | |
|---|---|---|---|
| H | 1/12, 1/4 o 1/2 dell'importo dell'I.G.E. relativa agli investimenti e alle scorte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ........ + | |
| I | 1/12, 1/4 o 1/2 dell'importo dell'imposta di fabbricazione sui filati. . | ........ + | |
| L | Credito risultante dalla lettera O della precedente dichiarazione (1) | ........ + | |
| M | Totale (H + I + L) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | = | ........ + |
| N | Importo delle imposte di cui alla lettera M, da detrarre nel limite del 50 % dell'importo di cui alla lettera F . . . . . . . . . . . . . | | ........ — |
| O | Differenza a credito (M — N) . . . . . . . . . . . . . . . . . | | ........ = |

(1) Nella prima dichiarazione mensile, trimestrale o semestrale dell'anno deve essere riportato il credito risultante dalla precedente dichiarazione annuale (lettera F, quadro 5).

**QUADRO 3.** – DEBITO O CREDITO D'IMPOSTA DEL MESE, DEL TRIMESTRE O DEL SEMESTRE

| | | |
|---|---|---|
| P | I.V.A. dovuta (lettera F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ............ + |
| Q | I.G.E. e imposta di fabbricazione detraibili (lettera N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ............ — |
| R | I.V.A. da versare (P — Q) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ............ = |
| | oppure | |
| S | Credito d'imposta (lettera G) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ............ |

La presente dichiarazione è redatta in conformità delle disposizioni recate dal D.P.R. 26-10-1972, n. 633 e successive modificazioni, e contiene tutti gli elementi di calcolo desunti dai registri contabili di cui agli artt. 23, 24 e 25, per la determinazione dell'imposta da versare o dell'eccedenza accreditabile.

Il versamento dell'imposta liquidata in complessive lire ............ viene effettuato contestualmente in contanti

ovvero con ............................................................
(Estremi dell'assegno circolare non trasferibile o dei titoli di credito bancari o postali a copertura garantita)

............................................................

DATA ............................ FIRMA ............................

| SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO | | | |
|---|---|---|---|
| DATA | N. PROGR. | IMPORTO VERSATO | N. MACCH. |
| | | | |

## AVVERTENZE

La dichiarazione, sottoscritta dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale, deve essere presentata all'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto competente per territorio, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta. La dichiarazione può anche essere spedita all'ufficio a mezzo di lettera raccomandata e, in questo caso, si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario anche sulla dichiarazione. La prova della presentazione della dichiarazione — che dai protocolli, registri ed atti dell'ufficio non risulti pervenuta — non può essere data che mediante la ricevuta dell'ufficio o la ricevuta della raccomandata.

L'imposta che risulta dovuta all'Erario sulle dichiarazioni mensili, trimestrali o semestrali (lettera **R**) deve essere versata **contemporaneamente** alla presentazione della relativa dichiarazione (art. 27, secondo comma).

Il versamento può essere effettuato, oltre che in contanti presso l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, mediante assegni circolari non trasferibili intestati al predetto ufficio o mediante altri titoli di credito bancari o postali a copertura garantita. Se la dichiarazione è spedita a mezzo posta, il versamento deve essere eseguito esclusivamente mediante assegni circolari o postali non trasferibili (art. 38, primo comma).

---

ALL'UFFICIO

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

DI

..............................................................

---

MODULARIO
F - Tasse - 393

Mod. I.V.A. 5 *bis*

# MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO I.V.A.

di ..............................

## DICHIARAZIONE
## IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

**REGIME SPECIALE PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA**
(D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633 e successive modificazioni)

| ▲ PARTITA I.V.A. |
| --- |
| CODICE FISCALE |

1 Mese di .............................................................. 197........(1)

2 Trimestre .............................................................. 197........(2)

3 Semestre .............................................................. 197........(3)

| DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE oppure COGNOME E NOME | | |
| --- | --- | --- |
| VIA E NUMERO CIVICO | LOCALITA' | C.A.P. |
| ATTIVITA' ESERCITATA | | |

**AVVERTENZE**

(1) La dichiarazione è mensile per i contribuenti che nell'anno precedente hanno realizzato un volume di affari, determinato a norma dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, superiore a lire 120 milioni, e deve essere presentata entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione stessa si riferisce (art. 27, primo comma).

(2) La dichiarazione è trimestrale per i contribuenti che nell'anno precedente hanno realizzato un volume di affari, determinato a norma dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, superiore a lire 36 milioni ma non a lire 120 milioni, e deve essere presentata entro il mese successivo al trimestre cui la dichiarazione stessa si riferisce (art. 33, secondo comma).

(3) La dichiarazione è semestrale per i contribuenti che nell'anno precedente hanno realizzato un volume di affari, determinato a norma dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, superiore a lire 21 milioni (ovvero superiore a lire 12 milioni nelle ipotesi di cui all'art. 34, quarto comma), ma non a lire 36 milioni, e deve essere presentata entro il mese successivo al semestre cui la dichiarazione stessa si riferisce (art. 33, secondo comma).

I contribuenti che iniziano l'attività nel corso dell'anno sono tenuti a presentare le dichiarazioni mensili, trimestrali o semestrali sopra indicate in relazione al volume d'affari che i contribuenti medesimi prevedono di realizzare nell'anno.

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

UFFICIO I.V.A. DI .............................................. PARTITA N. ..............................................

DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE oppure COGNOME E NOME

..............................................................................................................

Il presente talloncino serve di ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione I.V.A. relativa al mese .............................. trimestre .................. semestre .................197.........e di quietanza del tributo versato per l'importo sottoindicato.

TIMBRO
A
CALENDARIO

IL CASSIERE

..............................

| DATA | N. PROGR. | IMPORTO VERSATO | N. MACCH. |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |

## SEZIONE I PRODUTTORI AGRICOLI O PESCATORI, COMPRESE LE COOPERATIVE TRA ESSI COSTITUITE E RELATIVI CONSORZI, CHE ESERCITANO ESCLUSIVAMENTE UNA ATTIVITA' AGRICOLA O ITTICA

QUADRO 1. — CALCOLO DELL'I.V.A.

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | Importo dell'I.V.A. relativa alle cessioni di prodotti agricoli ed ittici registrate nel mese, nel trimestre o nel semestre ................ | | +|
| B | Importo dell'I.V.A. detraibile in via forfettaria (pari all'importo indicato alla lettera A) .................................. | + | |
| C | Importo dell'I.G.E. ammessa in detrazione a norma dell'art. 77 (per le operazioni dipendenti da rapporti in corso al 31 dicembre 1972) . | + | |
| D | Credito risultante dalla lettera F della precedente dichiarazione (1) . | + | |
| E | Totale (B + C + D) .................................. | = | — |
| F | Differenza a credito (se E è maggiore di A) ................. | | ▲ = |

(1) Nella prima dichiarazione mensile, trimestrale o semestrale dell'anno deve essere riportato il credito risultante dalla precedente dichiarazione annuale di cui non sia stato richiesto il rimborso.

## SEZIONE II. — PRODUTTORI AGRICOLI O PESCATORI, COMPRESE LE COOPERATIVE TRA ESSI COSTITUITE E RELATIVI CONSORZI, CHE OLTRE ALLE CESSIONI DI PRODOTTI AGRICOLI O ITTICI EFFETTUANO ANCHE ALTRE OPERAZIONI IMPONIBILI

QUADRO 1. — CALCOLO DELL'I.V.A. DOVUTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | Importo dell'I.V.A. relativa alle cessioni di prodotti agricoli ed ittici registrate nel mese, nel trimestre o nel semestre ........ | | + |
| B | Importo dell'I.V.A. relativa alle operazioni diverse da quelle di cui alla lettera A registrate nel mese, nel trimestre o nel semestre ... | | + |
| C | Totale (A + B) .................................. | = | + |
| D | Importo dell'I.V.A. detraibile, in relazione alle cessioni di cui alla lettera A (pari all'importo indicato alla lettera A) .......... | + | |
| E | Importo dell'I.V.A. detraibile in relazione alle operazioni di cui alla lettera B, pari al % dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni registrate nel mese, nel trimestre o nel semestre (1) . | + | |
| F | Importo dell'I.G.E. ammessa in detrazione a norma dell'art. 77 (per le operazioni dipendenti da rapporti in corso al 31-12-1972) . | + | |
| G | Credito risultante dalla lettera L della precedente dichiarazione (2) | + | |
| H | Totale (D + E + F + G) ............................ | = | — |
| I | I.V.A. dovuta (C — H, se C è maggiore di H) .............. | | = |
| L | Differenza a credito (H — C, se H è maggiore di C) .......... | | = |

(1) La percentuale va determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni di cui alla lettera B registrate nel mese, nel trimestre o nel semestre e l'ammontare complessivo delle operazioni di cui alle lettere A e B registrate nello stesso periodo.
(2) Nella prima dichiarazione mensile, trimestrale o semestrale dell'anno deve essere riportato il credito risultante dalla precedente dichiarazione annuale di cui non sia stato richiesto il rimborso.

QUADRO 2. — CALCOLO DELLE IMPOSTE AMMESSE IN DETRAZIONE

| | | | |
|---|---|---|---|
| M | 1/12, 1/4 o 1/2 dell'importo dell'I.G.E. relativa agli investimenti e alle scorte .................................. | + | |
| N | 1/12, 1/4 o 1/2 dell'importo dell'imposta di fabbricazione sui filati .................................. | + | |
| O | Credito risultante dalla lettera R della precedente dichiarazione (1) .................................. | + | |
| P | Totale (M + N + O) .................................. | = | + |
| Q | Importo delle imposte, di cui alla lettera P, da detrarre nel limite del 60% dell'importo di cui alla lettera I .......... | | — |
| R | Differenza a credito (P — Q) ........................ | | = |

(1) Nella prima dichiarazione mensile, trimestrale o semestrale dell'anno deve essere riportato il credito risultante dalla precedente dichiarazione annuale (lettera F, quadro 5, sezione II).

QUADRO 3. — DEBITO O CREDITO D'IMPOSTA DEL MESE, DEL TRIMESTRE O DEL SEMESTRE

| | | | |
|---|---|---|---|
| S | I.V.A. dovuta (lettera I) ........................ | | + |
| T | I.G.E. e imposta di fabbricazione detraibili (lettera Q) ....... | | — |
| U | I.V.A. da versare (S — T) ........................ | | = |
| | oppure | | |
| V | Credito d'imposta (lettera L) ........................ | | |

La presente dichiarazione è redatta in conformità delle disposizioni recate dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, e contiene tutti gli elementi di calcolo, desunti dai registri contabili di cui agli artt. 23, 24 e 25, per la determinazione dell'imposta da versare o dell'eccedenza accreditabile.

Il versamento dell'imposta liquidata in complessive lire .................... viene effettuato contestualmente in contanti ovvero con ....................

(estremi dell'assegno circolare non trasferibile o dei titoli di credito bancari o postali a copertura garantita)

DATA .................... FIRMA ....................

| SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO | | | |
|---|---|---|---|
| DATA | N. PROGR. | IMPORTO VERSATO | N. MACCH. |
| | | | |

AVVERTENZE

La dichiarazione, sottoscritta dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale, deve essere presentata all'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto competente per territorio, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta. La dichiarazione può anche essere spedita all'ufficio a mezzo di lettera raccomandata e, in questo caso, si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario anche sulla dichiarazione. La prova della presentazione della dichiarazione — che dai protocolli, registri ed atti dell'ufficio non risulti pervenuta — non può essere data che mediante la ricevuta dell'ufficio o la ricevuta della raccomandata.

L'imposta che risulta dovuta all'Erario sulle dichiarazioni mensili, trimestrali o semestrali (lettera U) deve essere versata contemporaneamente alla presentazione della relativa dichiarazione (art. 27, secondo comma).

Il versamento può essere effettuato, oltre che in contanti presso l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, mediante assegni circolari non trasferibili intestati al predetto ufficio o mediante altri titoli di credito bancari o postali a copertura garantita. Se la dichiarazione è spedita a mezzo posta, il versamento deve essere eseguito esclusivamente mediante assegni circolari o postali non trasferibili (art. 38, primo comma).

ALL'UFFICIO

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

DI

..............................................................

MODULARIO F - Tasse - 399

Mod. I.V.A. **11**

# MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO I.V.A.

di ..................................

## DICHIARAZIONE ANNUALE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

**REGIME NORMALE (1)**

| ▲ PARTITA I.V.A. |
|---|
| CODICE FISCALE |

ANNO 197..........

| DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE oppure COGNOME E NOME | | |
|---|---|---|
| VIA E NUMERO CIVICO | LOCALITÀ | C.A.P. |
| ATTIVITÀ ESERCITATA (2) | CODICE DI ATTIVITÀ | |

(1) Rientrano nel regime normale i contribuenti che effettuano la detrazione dell'imposta nel modo normale.

Il modello vale, pertanto, per i seguenti soggetti:
(barrare così [X] il quadratino della voce che interessa)

4 ☐ Contribuenti con volume d'affari annuo superiore a 2 milioni di lire;

5 ☐ Contribuenti con volume d'affari annuo non superiore a 2 milioni di lire che hanno optato, ai sensi dell'art. 31, ultimo comma, per l'applicazione dell'imposta nel modo normale;

6 ☐ Produttori agricoli o pescatori che intendono optare per l'applicazione della detrazione nel modo normale, ai sensi dell'art. 34, 3° comma.

(2) Specificare il tipo e l'oggetto dell'attività esercitata in via principale ed indicare, nell'apposito spazio, il relativo numero di codice di attività rilevabile dalla tabella allegata allo stampato.

---

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

UFFICIO I.V.A. DI .................................... PARTITA N. ....................

DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE oppure COGNOME E NOME ....................

..........................................................................

Il presente talloncino serve di ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione I.V.A. relativa all'anno 197...... e di quietanza del tributo versato per l'importo sottoindicato.

TIMBRO A CALENDARIO

IL CASSIERE

..............................

| DATA | N. PROGR. | IMPORTO VERSATO | N. MACCH. |
|---|---|---|---|
| | | | |

## QUADRO 1. - AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI DISTINTO PER ALIQUOTA D'IMPOSTA CALCOLO DELL'I.V.A. DOVUTA

| | IMPONIBILE | ALIQUOTA | IMPOSTA |
|---|---|---|---|
| Ammontare delle operazioni imponibili (1), registrate nell'anno ai sensi degli artt. 23 e/o 24, distinto per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione registrate a norma dell'art. 26, ed ammontare delle relative imposte. | ▲ + | 1,00 % ▲ | ▲ + |
| | ▲ + | 3,00 % ▲ | ▲ + |
| | ▲ + | 6,00 % ▲ | ▲ + |
| | ▲ + | 9,00 % ▲ | ▲ + |
| | ▲ + | 12,00 % ▲ | ▲ + |
| | ▲ + | 18,00 % ▲ | ▲ + |
| (1) I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, devono indicare, come ammontare imponibile, quello dei corrispettivi diminuiti a norma del 4° comma dell'art. 27. | ▲ + | 30,00 % ▲ | ▲ + |
| | ▲ + | ..........% ▲ | ▲ + |
| **A** **Totale** imponibile . . . . . . . . . . . . . . . . . | ▲ = | | |
| **B** **Totale** imposta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | ▲ = + |
| **C** Importo dell'I.V.A. indicata in fattura in misura superiore a quella reale (art. 21, 7° comma) in ordine alla quale non è stata effettuata la variazione in diminuzione a norma dell'art. 26 . . . . . . . . . | | | ▲ + |
| **D** **Totale arrotondamenti d'imposta** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | ▲ + |
| **E** I.V.A. dovuta (B + C + D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | ▲ = |

## QUADRO 2. - AMMONTARE DEGLI ACQUISTI E DELLE IMPORTAZIONI, PER I QUALI È AMMESSA LA DETRAZIONE DELL'I.V.A., DISTINTO PER ALIQUOTA D'IMPOSTA

| | ALIQUOTA | IMPONIBILE | IMPOSTA |
|---|---|---|---|
| Ammontare degli acquisti e delle importazioni, registrati nell'anno ai sensi dell'art. 25, distinto per aliquota d'imposta al netto delle variazioni in diminuzione registrate a norma dell'art. 26, ed ammontare delle relative imposte. | 1,00 % | + | + |
| | 3,00 % | + | + |
| | 6,00 % | + | + |
| | 9,00 % | + | + |
| | 12,00 % | + | + |
| | 18,00 % | + | + |
| | 30,00 % | + | + |
| | ..........% | + | + |
| A Totale Imponibile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | ▲..........= | |
| B Totale imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | ..........= |

## QUADRO 3. - DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA PERCENTUALE RELATIVA ALLE OPERAZIONI ESENTI

| | | |
|---|---|---|
| A | Ammontare delle operazioni imponibili registrate o soggette a registrazione nell'anno a norma degli artt. 23 e/o 24, al netto delle variazioni in diminuzione registrate ai sensi dell'art. 26 . . . . . . . . | ..........+ |
| B | Ammontare delle operazioni non imponibili, di cui all'art. 21, 6° comma, registrate o soggette a registrazione nell'anno a norma degli artt. 23 e/o 24, al netto delle variazioni in diminuzione registrate ai sensi dell'art. 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ..........+ |
| C | Ammontare delle operazioni esenti, di cui al 1° comma dell'art. 10, registrate o soggette a registrazione nell'anno a norma degli artt. 23 e/o 24, al netto delle variazioni in diminuzione registrate ai sensi dell'art. 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ..........+ |
| D | Ammontare delle operazioni, di cui all'art. 17, 3° comma, registrate nell'anno a norma degli artt. 23 e/o 24, al netto delle variazioni in diminuzione registrate ai sensi dell'art. 26 . . . . . . . . . . . . | ..........− |
| E | Volume d'affari annuo (A + B + C − D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ▲..........= |
| F | Percentuale relativa alle operazioni esenti $\left(\frac{C}{E} \times 100\right)$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ..........% |

## QUADRO 4. – CALCOLO DELL'I.V.A. AMMESSA IN DETRAZIONE

**PARTE I** – RISERVATA AI CONTRIBUENTI CHE HANNO EFFETTUATO NELL'ANNO PRESTAZIONI DI SERVIZI ESENTI DA IMPOSTA PER UN AMMONTARE DI RICAVI SUPERIORE AL CINQUE PER CENTO DEL VOLUME DI AFFARI (V. LETTERA F, QUADRO 3)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A | Ammontare degli acquisti o importazioni dei beni e dei servizi utilizzati per effettuare prestazioni di servizi esenti . . . . . . . . . . . . . . . | | ........................ + | |
| B | Importo dell'I.V.A. relativa alle operazioni di cui alla precedente lettera A . . . . . . . . . . . . . | | | ........................ + |
| C | Ammontare degli acquisti o importazioni dei beni e dei servizi utilizzati promiscuamente in operazioni imponibili ed esenti . . . . . . . . . . . . . | | ........................ + | |
| D | Importo dell'I.V.A. relativa alle operazioni di cui alla precedente lettera C . . . . . . . . . . . . | ........................ | | |
| E | Percentuale relativa alle operazioni esenti (lettera F, quadro 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . | .............. % | | |
| F | Importo dell'I.V.A. non ammessa in detrazione in relazione alle operazioni di cui alla lettera C $\left(D \times \frac{E}{100}\right)$ | | | ........................ + |
| G | **Totale** (A + C) . . . . . . . . . . . . . . . . | | ........................ = | |
| H | **Totale** I.V.A. non ammessa in detrazione (B + F) | | | ........................ = |
| I | **Totale** netto I.V.A. ammessa in detrazione (lettera B, quadro 2 – lettera H, quadro 4) . . . . . . . . | | | ........................ |

**PARTE II.** – RISERVATA AI CONTRIBUENTI DI CUI AL 4º COMMA DELL'ART. 19 PER I QUALI LA QUOTA DELL'I.V.A. NON AMMESSA IN DETRAZIONE È DETERMINATA CON DECRETO MINISTERIALE

| | | |
|---|---|---|
| L | I.V.A. detraibile (lettera B, quadro 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ........................ + |
| M | Percentuale dell'I.V.A. non ammessa in detrazione stabilita dal decreto ministeriale ............ % | |
| N | I.V.A. non ammessa in detrazione $\left(L \times \frac{M}{100}\right)$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ........................ – |
| O | **Totale** netto I.V.A. ammessa in detrazione (L – N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ........................ = |

**QUADRO 5.** - CALCOLO DELL'I.G.E., RELATIVA AGLI INVESTIMENTI E ALLE SCORTE, E DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI FILATI AMMESSE IN DETRAZIONE

| | | |
|---|---|---|
| **A** | Importo complessivo dell'I.G.E., relativa agli investimenti e alle scorte, e dell'imposta di fabbricazione sui filati effettivamente detratto, a norma degli artt. 82, 83, 85 e 87, con le dichiarazioni mensili, trimestrali o semestrali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ........................ + |
| **B** | Importo complessivo dell'I.G.E., relativa agli investimenti e alle scorte, di cui non è stato possibile operare la detrazione nel corso dell'anno, detraibile in sede di dichiarazione annuale a norma dell'art. 85, 3° comma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ........................ + |
| **C** | Importo complessivo dell'imposta di fabbricazione sui filati, di cui non è stato possibile operare la detrazione nel corso dell'anno, detraibile in sede di dichiarazione annuale a norma degli artt. 87 e 85, 3° comma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ........................ + |
| **D** | **Totale** (A + B + C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ........................ = |
| **E** | Credito dell'I.G.E., relativa agli investimenti e alle scorte, e dell'imposta di fabbricazione sui filati risultante dall'ultima dichiarazione mensile, trimestrale o semestrale dell'anno . . . . . . . . . . . . | ........................ |
| **F** | Differenza a credito (E − B − C) (da riportare nella prima dichiarazione mensile, trimestrale o semestrale successiva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ........................ |

## QUADRO 6. - RIEPILOGO DELLE SOMME VERSATE NELL'ANNO A TITOLO D'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

VERSAMENTI ESEGUITI CONTESTUALMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI MENSILI, TRIMESTRALI O SEMESTRALI

| DICHIARAZIONE CUI SI RIFERISCE IL VERSAMENTO | | | ESTREMI DELLA QUIETANZA | | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|---|
| MESE | TRIMESTRE | SEMESTRE | DATA | NUMERO | |
| Gennaio | | | | | |
| Febbraio | 1° | | | | |
| Marzo | | | | | |
| Aprile | | 1° | | | |
| Maggio | 2° | | | | |
| Giugno | | | | | |
| Luglio | | | | | |
| Agosto | 3° | | | | |
| Settembre | | | | | |
| Ottobre | | 2° | | | |
| Novembre | 4° | | | | |
| Dicembre | | | | | |

A Totale versamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EVENTUALI VERSAMENTI INTEGRATIVI D'IMPOSTA, ESCLUSI INTERESSI, SOPRATTASSE, ECC., RELATIVI ALLE DICHIARAZIONI MENSILI, TRIMESTRALI O SEMESTRALI PRESENTATE NELL'ANNO

| DICHIARAZIONE CUI SI RIFERISCE IL VERSAMENTO | | | ESTREMI DELLA BOLLETTA | | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|---|
| MESE | TRIMESTRE | SEMESTRE | DATA | NUMERO | |
| Gennaio | | | | | |
| Febbraio | 1° | | | | |
| Marzo | | | | | |
| Aprile | | 1° | | | |
| Maggio | 2° | | | | |
| Giugno | | | | | |
| Luglio | | | | | |
| Agosto | 3° | | | | |
| Settembre | | | | | |
| Ottobre | | 2° | | | |
| Novembre | 4° | | | | |
| Dicembre | | | | | |

B Totale versamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## QUADRO 7. - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | I.V.A. dovuta (quadro 1, lettera E) | | ........ + |
| B | I.V.A. detraibile ai sensi dell'art. 19 (quadro 2, lettera B oppure quadro 4, lettera I o lettera O) | ▲........ + | |
| C | Credito risultante dalla dichiarazione annuale precedente (art. 30, 2° comma) di cui non sia stato richiesto il rimborso | ▲........ + | |
| D | Importo dell'I.G.E. detratta a norma dell'art. 77 (per le operazioni dipendenti da rapporti in corso al 31 dicembre 1972) | ▲........ + | |
| E | Importo dell'I.G.E. e dell'imposta di fabbricazione sui filati detraibile a norma degli artt. 82, 83 e 87 (quadro 5, lettera D) | ▲........ + | |
| F | **Totale** dei versamenti eseguiti nell'anno (quadro 6, lettera A) | ▲........ + | |
| G | **Totale** dei versamenti integrativi eseguiti nell'anno (quadro 6, lettera B) | ▲........ + | |
| H | **Totale** (B + C + D + E + F + G) | = | ........ − |
| I | I.V.A. da versare (A − H, se A è maggiore di H) oppure | | ▲........ = |
| L | Credito d'imposta (H − A, se H è maggiore di A) | | ▲........ = |

La presente dichiarazione è redatta in conformità delle disposizioni recate dal D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, e contiene tutti gli elementi di calcolo desunti dai registri contabili di cui agli artt. 23, 24 e 25, per la determinazione del debito o credito d'imposta dell'anno.

Il versamento contestuale di lire ........ viene effettuato in contanti ovvero con ........ (estremi dell'assegno circolare ........ non trasferibile o dei titoli di credito bancari o postali a copertura garantita)

Il sottoscritto, a norma degli artt. 30 e 38, chiede che il credito d'imposta risultante dalla presente dichiarazione sia:

(cancellare la dizione che NON interessa)

— RIMBORSATO PER LIRE ........ (importo totale o parziale del credito)

MEDIANTE LA PROCEDURA NORMALE oppure MEDIANTE LA PROCEDURA ACCELERATA

— COMPUTATO IN DETRAZIONE NELL'ANNO SUCCESSIVO PER LIRE ........ (importo totale o parziale del credito)

DATA ........ FIRMA ........

| SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO | | | |
|---|---|---|---|
| DATA | N. PROGR. | IMPORTO VERSATO | N. MACCH. |
| | | | |

## AVVERTENZE

La dichiarazione, sottoscritta dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale, deve essere presentata all'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto competente per territorio, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta. La dichiarazione può anche essere spedita all'ufficio a mezzo di lettera raccomandata e, in questo caso, si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario anche sulla dichiarazione. La prova della presentazione della dichiarazione — che dai protocolli, registri ed atti dell'ufficio non risulti pervenuta — non può essere data che mediante la ricevuta dell'ufficio o la ricevuta della raccomandata.

L'imposta che risulta dovuta all'Erario sulla dichiarazione annuale deve essere versata in unica soluzione contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione (art. 30).

Il versamento può essere effettuato, oltre che in contanti presso l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, mediante assegni circolari non trasferibili intestati al predetto ufficio o mediante altri titoli di credito bancari o postali a copertura garantita. Se la dichiarazione è spedita a mezzo posta, il versamento deve essere eseguito esclusivamente mediante assegni circolari o postali non trasferibili (art. 38, primo comma).

..........................................................................................................

ALL'UFFICIO

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

DI

..........................................

..........................................................................................................

MODULARIO
F - Tasse - 401

Mod. I.V.A. **11** *ter*

# MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO I.V.A.

di ______________

## DICHIARAZIONE ANNUALE
## IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

**REGIME SPECIALE PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA (1)**

| ▲ PARTITA I.V.A. |
|---|
| CODICE FISCALE |

ANNO 197____

| DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE oppure COGNOME E NOME | | |
|---|---|---|
| VIA E NUMERO CIVICO | LOCALITA' | C.A.P. |
| ATTIVITA' ESERCITATA (2) | | CODICE DI ATTIVITA' |

(1) Rientrano nel regime speciale per l'agricoltura e la pesca i produttori agricoli o pescatori, comprese le cooperative tra essi costituite e relativi consorzi, che effettuano esclusivamente cessioni di prodotti agricoli e ittici, elencati nella prima parte della tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, ovvero effettuano, oltre a tali cessioni, anche altre operazioni imponibili.

(2) Specificare il tipo e l'oggetto dell'attività esercitata in via principale ed indicare, nell'apposito spazio, il relativo numero di codice di attività rilevabile dalla tabella allegata allo stampato.

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

UFFICIO I.V.A. DI ______________________ PARTITA N. ______________

DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE oppure COGNOME E NOME ______________

______________________________________________

Il presente talloncino serve di ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione I.V.A. relativa all'anno 197____ e di quietanza del tributo versato per l'importo sottoindicato.

Timbro a calendario

IL CASSIERE

______________

| DATA | N. PROGR. | IMPORTO VERSATO | N. MACCH. |
|---|---|---|---|
| | | | |

## SEZIONE I. - PRODUTTORI AGRICOLI O PESCATORI, COMPRESE LE COOPERATIVE TRA ESSI COSTITUITE E RELATIVI CONSORZI, CHE ESERCITANO ESCLUSIVAMENTE UNA ATTIVITÀ AGRICOLA O ITTICA

QUADRO 1. — AMMONTARE IMPONIBILE DELLE CESSIONI DI BENI DISTINTO PER ALIQUOTA D'IMPOSTA. CALCOLO DELL'I.V.A. DOVUTA.

| | IMPONIBILE | ALIQUOTA | IMPOSTA |
|---|---|---|---|
| Ammontare imponibile delle cessioni di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al D.P.R. n. 633 e successive modificazioni, registrate nell'anno ai sensi degli artt. 23 e/o 24, distinto per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione registrate a norma dell'art. 26, ed ammontare delle relative imposte. | ▲ + | ▲ 1,00% | + |
| | ▲ + | ▲ 3,00% | + |
| | ▲ + | ▲ 6,00% | + |
| | ▲ + | ▲ ____% | + |
| A Totale imponibile | ▲ = | | |
| B Totale imposta | | | ▲ = + |
| C Importo dell'I.V.A. indicata in fattura in misura superiore a quella reale (art. 21, 7° comma) in ordine alla quale non è stata effettuata la variazione in diminuzione a norma dell'art. 26 | | | ▲ + |
| D Totale arrotondamenti d'imposta | | | ▲ + |
| E I.V.A. dovuta (B + C + D) | | | ▲ = |

QUADRO 2. — DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

| | |
|---|---|
| A Ammontare delle operazioni imponibili registrate o soggette a registrazione nell'anno a norma degli artt. 23 e/o 24, al netto delle variazioni in diminuzione registrate ai sensi dell'art. 26 | + |
| B Ammontare delle operazioni non imponibili, di cui all'art. 21, 6° comma, registrate o soggette a registrazione nell'anno a norma degli artt. 23 e/o 24, al netto delle variazioni in diminuzione registrate ai sensi dell'art. 26 | + |
| C Ammontare delle operazioni esenti, di cui al 1° comma dell'art. 10, registrate o soggette a registrazione nell'anno a norma degli artt. 23 e/o 24, al netto delle variazioni in dimunizione registrate ai sensi dell'art. 26 | + |
| D Ammontare delle operazioni, di cui all'art. 17, 3° comma, registrate nell'anno a norma degli artt. 23 e/o 24, al netto delle variazioni in diminuzione registrate ai sensi dell'art. 26 | — |
| E Volume d'affari annuo (A + B + C — D) | ▲ = |

*segue:* SEZIONE I

QUADRO 3. — AMMONTARE DEGLI ACQUISTI E DELLE IMPORTAZIONI, DISTINTO PER ALIQUOTA, E DELLE RELATIVE IMPOSTE

| | ALIQUOTA | IMPONIBILE | IMPOSTA |
|---|---|---|---|
| **Ammontare degli acquisti e delle importazioni, registrati nell'anno ai sensi dell'art. 25, distinto per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione registrate a norma dell'art. 26, ed ammontare delle relative imposte.** | 1,00% | + | + |
| | 3,00% | + | + |
| | 6,00% | + | + |
| | 9,00% | + | + |
| | 12,00% | + | + |
| | 18,00% | + | + |
| | 30,00% | + | + |
| | ........% | + | + |
| A Totale imponibile .................................. | | ▲ = | |
| B Totale imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni ............................ | | | = |

QUADRO 4. — LIQUIDAZIONE DELL'EVENTUALE CREDITO DELL'ANNO

| | | |
|---|---|---|
| A I.V.A. dovuta (lettera E, quadro 1) ...................... | | + |
| B I.V.A. detraibile in via forfettaria (pari all'importo indicato alla lettera A) ...................................... | + | |
| C Credito risultante dalla dichiarazione annuale precedente (art. 30, 2° comma), di cui non sia stato richiesto il rimborso .......... | ▲ + | |
| D Importo dell'I.G.E. ammessa in detrazione a norma dell'art. 77 (per le operazioni dipendenti da rapporti in corso al 31 dicembre 1972). | ▲ + | |
| E Importo dell'I.G.E. ammessa in detrazione a norma degli artt. 82, 83 e 85 (I.G.E. relativa agli investimenti e alle scorte) ......... | ▲ + | |
| F Totale (B + C + D + E) ................................ | = | |
| G Differenza a credito (F — A) ............................ | | ▲ = |

## SEZIONE II. - PRODUTTORI AGRICOLI O PESCATORI, COMPRESE LE COOPERATIVE TRA ESSI COSTITUITE E RELATIVI CONSORZI, CHE OLTRE ALLE CESSIONI DI PRODOTTI AGRICOLI O ITTICI EFFETTUANO ANCHE ALTRE OPERAZIONI IMPONIBILI

**QUADRO 1.** — AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI, DISTINTO PER ALIQUOTA D'IMPOSTA. CALCOLO DELL'I.V.A. DOVUTA.

| | IMPONIBILE | ALIQUOTA | IMPOSTA |
|---|---|---|---|
| Ammontare imponibile delle cessioni di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al D.P.R. n. 633 e successive modificazioni, registrate nell'anno ai sensi degli artt. 23 e/o 24, distinto per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione registrate a norma dell'art. 26, ed ammontare delle relative imposte. | ▲ + | ▲ 1,00% | + |
| | ▲ + | ▲ 3,00% | + |
| | ▲ + | ▲ 6,00% | + |
| | ▲ + | ▲ ........ % | + |
| A Totale imponibile ........................ | ▲ = | | |
| B Totale imposta ........................ | | | ▲ = + |

| | IMPONIBILE | ALIQUOTA | IMPOSTA |
|---|---|---|---|
| **Ammontare imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, diverse dalle operazioni di cui alla precedente lettera A, registrate nell'anno ai sensi degli artt. 23 e/o 24, distinto per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione registrate a norma dell'art. 26, ed ammontare delle relative imposte.** | ▲ + | ▲ 1,00% | + |
| | ▲ + | ▲ 3,00% | + |
| | ▲ + | ▲ 6,00% | + |
| | ▲ + | ▲ 9,00% | + |
| | ▲ + | ▲ 12,00% | + |
| | ▲ + | ▲ 18,00% | + |
| | ▲ + | ▲ 30,00% | + |
| | ▲ + | ▲ ........ % | + |
| C Totale imponibile ........................ | ▲ = | | |
| D **Totale imposta** ........................ | | | ▲ = + |
| E Importo dell'I.V.A. indicata in fattura in misura superiore a quella reale (art. 21, 7° comma) in ordine alla quale non è stata effettuata la variazione in diminuzione a norma dell'art. 26. ........ | | | ▲ + |
| F Totale arrotondamenti d'imposta ........................ | | | ▲ + |
| G I.V.A. dovuta (B + D + E + F) ........................ | | | ▲ = |

**QUADRO 2.** — DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE DI CUI ALL'ART. 34, 2° COMMA

| | | |
|---|---|---|
| A | Ammontare delle operazioni imponibili registrate o soggette a registrazione nell'anno a norma degli artt. 23 e/o 24, al netto delle variazioni in diminuzione registrate ai sensi dell'art. 26 .......... | + |
| B | Ammontare delle operazioni non imponibili, di cui all'art. 21, 6° comma, registrate o soggette a registrazione nell'anno a norma degli artt. 23 e/o 24, al netto delle variazioni in diminuzione registrate ai sensi dell'art. 26 | + |
| C | Ammontare delle operazioni esenti, di cui al 1° comma dell'art. 10, registrate o soggette a registrazione nell'anno a norma degli artt. 23 e/o 24, al netto delle variazioni in diminuzione registrate ai sensi dell'art. 26 | + |
| D | Ammontare delle operazioni, di cui all'art. 17, 3° comma, registrate nell'anno a norma degli artt. 23 e/o 24, al netto delle variazioni in diminuzione registrate ai sensi dell'art. 26 .......... | — |
| E | Volume d'affari annuo (A + B + C — D) .......... | ▲ = |
| F | Percentuale di detrazione di cui all'art. 34, 2° comma $\left(\frac{\text{quadro 1, lett. C}}{\text{quadro 1, lett. A + lett. C}} \times 100\right)$ .......... | ........ % |

*segue:* SEZIONE II

QUADRO 3. — AMMONTARE DEGLI ACQUISTI E DELLE IMPORTAZIONI, PER I QUALI E' AMMESSA LA DETRAZIONE DELL'I.V.A., DISTINTO PER ALIQUOTA D'IMPOSTA.

| | ALIQUOTA | IMPONIBILE | IMPOSTA |
|---|---|---|---|
| Ammontare degli acquisti e delle importazioni, registrati nell'anno ai sensi dell'art. 25, distinto per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione registrate a norma dell'art. 26, ed ammontare delle relative imposte. | 1,00% | + | + |
| | 3,00% | + | + |
| | 6,00% | + | + |
| | 9,00% | + | + |
| | 12,00% | + | + |
| | 18,00% | + | + |
| | 30,00% | + | + |
| | ......... % | + | + |
| A Totale imponibile | | ▲ = | |
| B Totale imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni | | | = |

QUADRO 4. — CALCOLO DELL'I.V.A. AMMESSA IN DETRAZIONE

| | | |
|---|---|---|
| A | Imposta ammessa in detrazione in relazione alle operazioni di cui alla lettera A, quadro 1 (pari all'importo indicato alla lettera B, quadro 1) | + |
| B | Imposta ammessa in detrazione in relazione alle operazioni di cui alla lettera C, quadro 1 $\left(\frac{\text{lett. B, quadro 3} \times \text{lett. F, quadro 2}}{100}\right)$ | + |
| C | Totale I.V.A. ammessa in detrazione (A + B) | = |

QUADRO 5. — CALCOLO DELL'I.G.E., RELATIVA AGLI INVESTIMENTI E ALLE SCORTE, E DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI FILATI AMMESSE IN DETRAZIONE

| | | |
|---|---|---|
| A | Importo complessivo dell'I.G.E., relativa agli investimenti e alle scorte, e dell'imposta di fabbricazione sui filati effettivamente detratto, a norma degli artt. 82, 83, 85 e 87, con le dichiarazioni mensili, trimestrali o semestrali | + |
| B | Importo complessivo dell'I.G.E., relativa agli investimenti e alle scorte, di cui non è stato possibile operare la detrazione nel corso dell'anno, detraibile in sede di dichiarazione annuale a norma dell'articolo 85, 3° comma | + |
| C | Importo complessivo dell'imposta di fabbricazione sui filati, di cui non è stato possibile operare la detrazione nel corso dell'anno, detraibile in sede di dichiarazione annuale a norma degli artt. 87 e 85, 3° comma | + |
| D | Totale (A + B + C) | = |
| E | Credito dell'I.G.E., relativa agli investimenti e alle scorte, e dell'imposta di fabbricazione sui filati risultante dall'ultima dichiarazione mensile, trimestrale o semestrale dell'anno | |
| F | Differenza a credito (E — B — C) (da riportare nella prima dichiarazione mensile, trimestrale o semestrale successiva) | |

*segue:* SEZIONE II

QUADRO 6. — RIEPILOGO DELLE SOMME VERSATE NELL'ANNO A TITOLO D'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

VERSAMENTI ESEGUITI CONTESTUALMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI MENSILI, TRIMESTRALI O SEMESTRALI

| DICHIARAZIONE CUI SI RIFERISCE IL VERSAMENTO | | | ESTREMI DELLA QUIETANZA | | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|---|
| MESE | TRIMESTRE | SEMESTRE | DATA | NUMERO | |
| Gennaio | 1° | 1° | | | |
| Febbraio | | | | | |
| Marzo | | | | | |
| Aprile | 2° | | | | |
| Maggio | | | | | |
| Giugno | | | | | |
| Luglio | 3° | 2° | | | |
| Agosto | | | | | |
| Settembre | | | | | |
| Ottobre | 4° | | | | |
| Novembre | | | | | |
| Dicembre | | | | | |

A **Totale versamenti** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**EVENTUALI VERSAMENTI INTEGRATIVI D'IMPOSTA, ESCLUSI INTERESSI, SOPRATTASSE, ECC., RELATIVI ALLE DICHIARAZIONI MENSILI, TRIMESTRALI O SEMESTRALI PRESENTATE NELL'ANNO**

| DICHIARAZIONE CUI SI RIFERISCE IL VERSAMENTO | | | ESTREMI DELLA BOLLETTA | | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|---|
| MESE | TRIMESTRE | SEMESTRE | DATA | NUMERO | |
| Gennaio | 1° | 1° | | | |
| Febbraio | | | | | |
| Marzo | | | | | |
| Aprile | 2° | | | | |
| Maggio | | | | | |
| Giugno | | | | | |
| Luglio | 3° | 2° | | | |
| Agosto | | | | | |
| Settembre | | | | | |
| Ottobre | 4° | | | | |
| Novembre | | | | | |
| Dicembre | | | | | |

B Totale versamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*segue:* SEZIONE II

QUADRO 7. — LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | I.V.A. dovuta (quadro 1, lett. G) | | + |
| B | I.V.A. detraibile ai sensi dell'art. 34 (quadro 4, lett. C) | ▲ + | |
| C | Credito risultante dalla dichiarazione annuale precedente (art. 30, 2° comma) di cui non sia stato richiesto il rimborso | ▲ + | |
| D | Importo dell'I.G.E. detratta a norma dell'art. 77 (per le operazioni dipendenti da rapporti in corso al 31 dicembre 1972) | ▲ + | |
| E | Importo dell'I.G.E. e dell'imposta di fabbricazione sui filati detraibile a norma degli artt. 82, 83 e 87 (quadro 5, lett. D) | ▲ + | |
| F | Totale dei versamenti eseguiti nell'anno (quadro 6, lett. A) | ▲ + | |
| G | Totale dei versamenti integrativi eseguiti nell'anno (quadro 6, lett. B). | ▲ + | |
| H | Totale (B + C + D + E + F + G) | = | — |
| I | I.V.A. da versare (A — H, se A è maggiore di H) | | ▲ = |
| | oppure | | |
| L | Credito d'imposta (H — A, se H è maggiore di A) | | ▲ = |

**La presente dichiarazione è redatta in conformità delle disposizioni recate dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, e contiene tutti gli elementi di calcolo desunti dai registri contabili di cui agli artt. 23, 24 e 25, per la determinazione del debito o credito d'imposta dell'anno.**

**Il versamento contestuale di lire ............ viene effettuato in contanti ovvero con ............**
(estremi dell'assegno circolare

..............................
*non trasferibile o dei titoli di credito bancari o postali a copertura garantita)*

**Il sottoscritto, a norma degli artt. 30 e 38, chiede che il credito d'imposta risultante dalla presente dichiarazione sia:**

**(cancellare la *dizione* che NON *interessa*)**

— RIMBORSATO PER LIRE ..............................
(importo totale o parziale del credito)

MEDIANTE LA PROCEDURA NORMALE oppure MEDIANTE LA PROCEDURA ACCELERATA

— COMPUTATO IN DETRAZIONE NELL'ANNO SUCCESSIVO PER LIRE ..............................
(importo totale o parziale del credito)

**DATA** ..............................  **FIRMA** ..............................

| SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO | | | |
|---|---|---|---|
| DATA | N. PROGR. | IMPORTO VERSATO | N. MACCH. |
| | | | |

## AVVERTENZE

La dichiarazione, sottoscritta dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale, deve essere presentata all'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto competente per territorio, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta. La dichiarazione può anche essere spedita all'ufficio a mezzo di lettera raccomandata e, in questo caso, si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario anche sulla dichiarazione. La prova della presentazione della dichiarazione — che dai protocolli, registri ed atti dell'ufficio non risulti pervenuta — non può essere data che mediante la ricevuta dell'ufficio o la ricevuta della raccomandata.

L'imposta che risulta dovuta all'Erario sulla dichiarazione annuale deve essere versata in unica soluzione contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione (art. 30).

Il versamento può essere effettuato, oltre che in contanti presso l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, mediante assegni circolari non trasferibili intestati al predetto ufficio o mediante altri titoli di credito bancari o postali a copertura garantita. Se la dichiarazione è spedita a mezzo posta, il versamento deve essere eseguito esclusivamente mediante assegni circolari o postali non trasferibili (art. 38, primo comma).

---

# ALL'UFFICIO

# IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

# DI

..............................................................................

---

(10054)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1975.

**Inclusione della sostanza denominata « Pentazocina » nell'elenco delle sostanze ad azione stupefacente.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sulla disciplina della produzione, commercio e impiego di stupefacenti;

Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 1964 che approva l'elenco delle sostanze, loro sali e preparazioni di cui all'art. 3 di detta legge nonchè i decreti che approvano le successive modifiche e integrazioni a detto elenco;

Rilevato che segnalazioni di abuso di pentazocina si rilevano dalla letteratura internazionale e pervengono frequentemente dagli enti sanitari locali;

Preso atto che il Consiglio superiore di sanità ha proposto di sottoporre la suddetta sostanza alle disposizioni di legge sugli stupefacenti ai fini della repressione del traffico di farmaci di abuso potenziale escludendo peraltro da detta disciplina le specialità medicinali che la contengono;

Decreta:

All'elenco di cui alle premesse è aggiunta la seguente sostanza:

*Pentazocina*: 2-dimetil-allil-5,9-dimetil-2'-idrossibenzomorfano.

La suddetta sostanza ed i suoi sali sono inclusi, a tutti gli effetti, nel gruppo II dell'elenco delle sostanze e preparazioni soggette alla disciplina degli stupefacenti approvato con decreto ministeriale del 20 novembre 1964.

Sono esplicitamente escluse da detto elenco le specialità medicinali registrate che contengono pentazocina da sola o associata ad altre sostanze.

Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chiunque detenga la predetta sostanza dovrà entro tale termine dare comunicazione dei quantitativi detenuti al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico - Ufficio centrale stupefacenti, per le determinazioni di competenza.

Roma, addì 20 ottobre 1975

*Il Ministro*: GULLOTTI

(10147)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1975.

**Sostituzione di tre componenti il comitato speciale per gli assegni familiari.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 54 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038 e con le leggi 12 febbraio 1967, n. 36 e 12 luglio 1967, n. 585, concernenti la composizione del comitato speciale per gli assegni familiari;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato speciale predetto;

Considerato che il sig. Romanini William nominato membro effettivo del comitato speciale per gli assegni familiari in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura, su designazione della Confederazione italiana sindacati lavoratori, è deceduto;

Viste le lettere con le quali la dott.ssa Codazzi Sandra e il sig. Sazio Carlo membri effettivi del citato comitato, in qualità di rappresentanti dei lavoratori dipendenti dell'industria su designazione rispettivamente della Confederazione italiana sindacati lavoratori e della Confederazione generale italiana del lavoro hanno rassegnato le dimissioni dalla carica;

Viste le note con le quali la Confederazione italiana sindacati lavoratori ha designato la dott.ssa Vecchioni Brunilde e il sig. Malocchio Guglielmo in sostituzione rispettivamente del sig. Romanini William e della dott.ssa Codazzi Sandra e la Confederazione generale italiana del lavoro ha designato il sig. Santamaria Domenico, in sostituzione del sig. Sazio Carlo;

Ritenuta la necessità di provvedere alle richieste sostituzioni;

Decreta:

La dott.ssa Vecchioni Brunilde, il sig. Malocchio Guglielmo e il sig. Santamaria Domenico sono nominati membri effettivi del comitato speciale per gli assegni familiari in qualità di rappresentanti dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura e dei lavoratori dipendenti dell'industria ed in sostituzione del sig. Romanini William, della dott.ssa Codazzi Sandra e del sig. Sazio Carlo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1975

*Il Ministro*: TOROS

(9971)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1975.

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche nell'officina della ditta Farmaceutici Procemsa, in Torino.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 2863 in data 23 giugno 1961 la ditta Farmaceutici Procemsa fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Pinerolo n. 12, specialità medicinali biologiche;

Vista la lettera in data 11 settembre 1975 con la quale la ditta predetta rinuncia alla autorizzazione nella premessa indicata;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Farmaceutici Procemsa l'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Pinerolo n. 12, concessa con decreto n. 2863 in data 23 giugno 1961.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 ottobre 1975

*Il Ministro*: GULLOTTI

(10074)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1975.

**Revoca dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina della ditta Nimsa-Nord italiana medicinali, in Reana del Rojale.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 3201 in data 16 luglio 1964 la ditta Nimsa-Nord italiana medicinali fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Reana del Rojale (Udine), via Vittorio Veneto, preparati galenici nelle forme di sciroppi, fiale, suppositori, compresse, polveri, soluzioni in genere e pomate;

Vista la lettera in data 30 novembre 1974 del comando carabinieri NAS nella quale si dichiara che la ditta sopra citata ha cessato definitivamente l'attività e smantellato le attrezzature tecniche;

Considerato che pertanto non sussistono i requisiti che giustificarono a suo tempo l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Nimsa-Nord italiana medicinali l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Reana del Rojale (Udine), via Vittorio Veneto, concessa con decreto n. 3201 in data 16 luglio 1964.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Udine è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 ottobre 1975

*Il Ministro*: GULLOTTI

(10073)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1975.

**Cancellazione di alcune varietà di specie agrarie dai registri delle varietà.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 9 aprile 1973, con il quale sono state iscritte, nei predetti registri, le varietà di sementi già iscritte nei registri previsti dalla legge 28 aprile 1938, n. 546, e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 5 febbraio 1974, con il quale sono stati iscritti nei registri medesimi, cinquanta tipi di mais da granella;

Viste le domande inoltrate dai responsabili della conservazione in purezza di alcune varietà di specie agrarie, con le quali è stata richiesta la cancellazione delle varietà stesse dai registri istituiti con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972;

Considerato che, a norma dell'art. 20 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, la cancellazione dai registri delle varietà è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 24 febbraio 1975, relativo alla nomina, per il triennio 1975-77, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 1898 del 6 ottobre 1975, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 24 settembre 1975, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la cancellazione, dai registri delle varietà, di ventiquattro tipi di mais, due varietà di riso e una varietà di barbabietola da zucchero;

Visto il verbale della predetta adunanza del 24 settembre 1975;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

***Articolo unico***

Sono cancellate, dai registri delle varietà tenuti dall'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, le seguenti varietà di specie agrarie:

Mais da granella: Maya 260, Insubria 295, Cise 380, Maya 311, U 24, Galeria 290, Insubria 300, Insubria 305, Insubria 511, Cise 2 × 1, Funk's G Lord, Insubria 2201, A 728, T 477, Insubria 521, Insubria 620, Insubria 651, Polesana 730, U 30 V 3 G, U 39 V 3 R, U 42, U 42 A, Insubria 640, Cise 780.

Riso: Raffaello, Stirpe 136.

Barbabietola da zucchero: Kaweprecercopoly.

Roma, addì 29 ottobre 1975

*Il Ministro*: MARCORA

(9877)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1975.

**Vendita al pubblico di prodotti farmaceutici contenenti « Pentazocina » dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Ritenuta la necessità di assoggettare a particolari precauzioni la vendita al pubblico dei prodotti farmaceutici contenenti pentazocina (2-dimetil-allil-5,9-dimetil-2'-idrossibenzomorfano);

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 28 maggio 1975;

Visti gli articoli 123, lettera *c*), 124, lettera *b*), 167 e 174 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la tabella n. 5 della VIII edizione della Farmacopea ufficiale, approvata con decreto ministeriale 12 febbraio 1972 ed integrata con i successivi decreti mini-

steriali 4 luglio 1973 (« metaqualone » e « glutetimide »), contenente l'elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta e da trattenersi dal farmacista, anche quando detti prodotti fanno parte dei medicamenti composti o di specialità medicinali;

Decreta:

Art. 1.

La vendita al pubblico dei prodotti farmaceutici contenenti pentazocina (2-dimetil-allil-5,9-dimetil-2'-idrossibenzomorfano), è subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta.

Il farmacista deve conservare la ricetta in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 123, lettera *c*), del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

I prodotti di cui sopra vanno inseriti nella tabella 5 della VIII edizione della Farmacopea ufficiale, approvata con decreto ministeriale 12 febbraio 1972.

Art. 2.

Sulle etichette dei prodotti farmaceutici contenenti pentazocina, di cui al precedente art. 1, deve essere riportata a caratteri ben evidenti, la seguente avvertenza: « Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta e da trattenersi dal farmacista ».

Art. 3.

E' vietato ai titolari delle autorizzazioni alla produzione ed al commercio di prodotti farmaceutici contenenti pentazocina, nonché alle farmacie, di vendere dette preparazioni con etichette non rispondenti alle precedenti disposizioni.

Le preparazioni già immesse nel ciclo di distribuzione, senza regolari etichette, dovranno essere ritirate dal commercio a cura dei titolari delle suddette autorizzazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Entro lo stesso periodo di tempo le ditte debbono far pervenire a questo Ministero sei nuovi esemplari delle etichette, di cui tre bollati, timbrati e firmati, debitamente modificati come sopra.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1975

*Il Ministro*: GULLOTTI

**(10071)**

---

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1975.

**Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Ottaviano, Sorrento e Torre Annunziata.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Ottaviano, Sorrento e Torre Annunziata;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Ottaviano, Sorrento e Torre Annunziata cessano la loro attività dal 1° gennaio 1976.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ottaviano sono, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, così trasferiti:

Cercola, Pollena Trocchia, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia e Somma Vesuviana nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Napoli;

Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano e Terzigno nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Nola.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nelle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Sorrento e Torre Annunziata, sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dello ufficio distrettuale delle imposte dirette di Castellammare di Stabia, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1975

*Il Ministro*: VISENTINI

**(10145)**

---

DECRETO PREFETTIZIO 13 novembre 1975.

**Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Pordenone.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

Visto il proprio decreto n. 40407/40011/ASEL, in data 20 marzo 1974, con il quale è stato rinnovato il consiglio provinciale di sanità;

Vista la nota n. 2470/111, in data 31 ottobre 1975, con la quale il comando divisione corazzata « Ariete » - S.M. - Ufficio personale e benessere, chiede che venga nominato a far parte del consesso, quale ufficiale medico militare in attività di servizio, il ten. col. medico s.p.e. Vincenti dott. Gastone, in luogo del ten. col. medico Stuto dott. Salvatore, sostituito nell'incarico di capo servizi sanità;

Ritenuto di aderire alla proposta;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

Il ten. col. medico Vincenti dott. Gastone, capo servizi sanità del comando divisione corazzata « Ariete », è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del ten. col. medico Stuto dott. Salvatore.

Pordenone, addì 13 novembre 1975

*Il prefetto*: ARGENTIERI

**(10037)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 14 novembre 1973 il rettore magnifico dell'Università degli studi di Firenze è autorizzato ad accettare la somma di L. 2.000.000 disposta dal dott. Luigi Pirondini in favore dell'Università medesima al fine di costituire un «premio» per tesi di laurea da assegnarsi ad una tesi svolta in una delle seguenti materie: economia, statistica, tecnica o geografia.

**(9974)**

### Autorizzazione all'Università degli studi di Torino ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Torino 3 febbraio 1975 il rettore dell'Università degli studi di Torino è autorizzato ad accettare le donazioni, concernenti un lascito di L. 5.181.000 da parte dei familiari del dott. Cioffi, destinato all'istituzione di borse di studio intitolate alla memoria del prof. Vincenzo Cioffi, e la donazione della di lui biblioteca da assegnare all'istituto di filologia classica della facoltà di magistero.

**(9975)**

### Autorizzazione al Politecnico di Torino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Torino 7 giugno 1975, n. 11036, il rettore *pro tempore* del Politecnico di Torino è autorizzato ad accettare la donazione di L. 20.000.000 disposta dal dott. Francesco Gatti di Torino, destinata alla istituzione di una borsa di studio a favore di un laureato in ingegneria meccanica presso il Politecnico di Torino, italiano o straniero, che abbia proseguito o intenda proseguire, dopo la laurea, le ricerche condotte nella preparazione della propria tesi presso un istituto di questo Politecnico.

**(9976)**

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1975, registro n. 59 Istruzione, foglio n. 25, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione prima del 28 giugno 1974, il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Schepis Maria Luisa avverso la nota ministeriale 10 agosto 1970, n. 3879, con la quale la ricorrente veniva esclusa dalla partecipazione al concorso a posti di preside negli istituti nautici, indetto con decreto ministeriale 14 giugno 1969.

**(9977)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1975, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 169, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalle signore Nadia Corati e Liliana Salerni al Capo dello Stato in data 1° giugno 1970 per ottenere l'annullamento del decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio 14 novembre 1969, n. 9829/B/sez. V, con il quale è stata vincolata per la costruzione di un edificio scolastico da adibire a sede del liceo ginnasio nel comune di Civitavecchia (Roma) l'area edificatoria della superficie di complessivi mq 6285 parzialmente di proprietà delle ricorrenti contraddistinta nel catasto del citato comune alle particelle 38/*B*, 39/*B* e 341/*B*, foglio 24.

**(9899)**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione «72-VA»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione «72-VA», a suo tempo assegnato alla ditta Anzoli Riccardo, in Gallarate (Varese), via Bettolino n. 2.

**(9896)**

### Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione «106-VA»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione «106-VA», a suo tempo assegnato alla ditta Macchi Mario, in Samarate (Varese), via Ferrini n. 38.

**(9897)**

### Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione «148-VA»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione «148-VA», a suo tempo assegnato alla ditta Bassani Sergio, in Gallarate (Varese), via Moroni n. 20.

**(9898)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Carpi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Carpi (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 299.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4788/M)**

### Autorizzazione al comune di Villafranca Tirrena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1975, il comune di Villafranca Tirrena (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.403.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4825/M)**

### Autorizzazione al comune di Sant'Agata sul Santerno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1975, il comune di Sant'Agata sul Santerno (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.971.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dello importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4829/M)**

**Autorizzazione al comune di Grizzana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1975, il comune di Grizzana (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.324.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4826/M)**

**Autorizzazione al comune di Roncofreddo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1975, il comune di Roncofreddo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4827/M)**

**Autorizzazione al comune di Fusignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1975, il comune di Fusignano (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.207.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4828/M)**

**Autorizzazione al comune di Adria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1975, il comune di Adria (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 38.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4821/M)**

**Autorizzazione al comune di Volterra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1975, il comune di Volterra (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 36.660.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4833/M)**

**Autorizzazione al comune di Monte Argentario ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1975, il comune di Monte Argentario (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 50.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4834/M)**

**Autorizzazione al comune di Castel Gandolfo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Castel Gandolfo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4836/M)**

**Autorizzazione al comune di Lucca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1975, il comune di Lucca Sicula (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4771/M)**

**Autorizzazione al comune di Lercara Friddi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1975, il comune di Lercara Friddi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 165.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4772/M)**

**Autorizzazione al comune di Naro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1975, il comune di Naro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 344.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4773/M)**

**Autorizzazione al comune di Loreto Aprutino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Loreto Aprutino (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 141.665.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4774/M)**

**Autorizzazione al comune di Tuglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Tuglie (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.745.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4775/M)**

**Autorizzazione al comune di Poggiardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Poggiardo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 180.477.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4776/M)**

**Autorizzazione al comune di Patù ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Patù (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.807.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4777/M)**

**Autorizzazione al comune di Nociglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Nociglia (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4778/M)**

**Autorizzazione al comune di Lizzanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Lizzanello (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.703.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4779/M)**

**Autorizzazione al comune di Sesto San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1975, il comune di Sesto San Giovanni (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.586.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4780/M)**

**Autorizzazione al comune di Marigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1975, il comune di Marigliano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 195.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4781/M)**

**Autorizzazione al comune di Canosa di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1975, il comune di Canosa di Puglia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.666.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4782/M)**

**Autorizzazione al comune di Lequile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Lequile (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.672.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4783/M)**

**Autorizzazione al comune di Cursi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Cursi (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.871.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4784/M)**

**Autorizzazione al comune di Corsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Corsano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4785/M)**

**Autorizzazione al comune di Crispiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Crispiano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4786/M)**

**Autorizzazione al comune di Roccaforzata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Roccaforzata (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.779.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4787/M)**

**Autorizzazione al comune di Castri di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Castri di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.784.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4789/M)**

**Autorizzazione al comune di Aradeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Aradeo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 217.269.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4790/M)**

**Autorizzazione al comune di Alliste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Alliste (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 157.388.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4791/M)**

**Autorizzazione al comune di Tempio Pausania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1975, il comune di Tempio Pausania (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 551.522.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4792/M)**

**Autorizzazione al comune di Barletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1975, il comune di Barletta (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.124.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4793/M)**

**Autorizzazione al comune di Molfetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1975, il comune di Molfetta (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.136.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4794/M)**

**Autorizzazione al comune di Castel del Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Castel del Monte (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.387.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4795/M)**

**Autorizzazione al comune di Bugnara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Bugnara (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.898.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4796/M)**

**Autorizzazione al comune di Sessano del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Sessano del Molise (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.683.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4797/M)**

**Autorizzazione al comune di Montaquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Montaquila (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.261.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4798/M)**

**Autorizzazione al comune di Macchia d'Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Macchia d'Isernia (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.955.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4799/M)**

**Autorizzazione al comune di Mirandola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Mirandola (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 647.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4800/M)**

**Autorizzazione al comune di Copparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Copparo (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 266.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4801/M)**

**Autorizzazione al comune di Limbiate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Limbiate (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4802/M)**

**Autorizzazione al comune di Grottaglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Grottaglie (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 596.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4803/M)**

**Autorizzazione al comune di Maddaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Maddaloni (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 993.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4804/M)**

**Autorizzazione al comune di Carloforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1975, il comune di Carloforte (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4805/M)**

**Autorizzazione al comune di Birori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1975, il comune di Birori (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.351.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4806/M)**

**Autorizzazione al comune di Lei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1975, il comune di Lei (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4807/M)**

**Autorizzazione al comune di Nurri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1975, il comune di Nurri (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.071.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4808/M)**

**Autorizzazione al comune di Bidonì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1975, il comune di Bidonì (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4809/M)**

**Autorizzazione al comune di Marrubiu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1975, il comune di Marrubiu (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4810/M)**

**Autorizzazione al comune di Pau ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1975, il comune di Pau (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4811/M)**

**Autorizzazione al comune di Siamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1975, il comune di Siamaggiore (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4812/M)**

**Autorizzazione al comune di Serracapriola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Serracapriola (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 157.596.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4813/M)**

**Autorizzazione al comune di Poggio Imperiale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Poggio Imperiale (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.443.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4814/M)**

**Autorizzazione al comune di Celle di San Vito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Celle di San Vito (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.257.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4815/M)**

**Autorizzazione al comune di Bovino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Bovino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 200.828.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4816/M)**

**Autorizzazione al comune di Verbicaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Verbicaro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.149.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4817/M)**

**Autorizzazione al comune di Terravecchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Terravecchia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.145.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4818/M)**

**Autorizzazione al comune di Serra Pedace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Serra Pedace (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.911.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4819/M)**

**Autorizzazione al comune di Scigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Scigliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.325.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4820/M)**

**Autorizzazione al comune di Sant'Agata di Esaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di Sant'Agata di Esaro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.664.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4822/M)

**Autorizzazione al comune di San Martino di Finita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di San Martino di Finita (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.801.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4823/M)

**Autorizzazione al comune di San Marco Argentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1975, il comune di San Marco Argentano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 218.752.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4824/M)

**Autorizzazione al comune di Soleminis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1975, il comune di Soleminis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4830/M)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 223

**Corso dei cambi del 25 novembre 1975 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 681,35 | 681,35 | 681,25 | 681,35 | 681,30 | 681,34 | 681,30 | 681,35 | 681,35 | 681,35 |
| Dollaro canadese | 672,95 | 672,95 | 673,20 | 672,95 | 672,85 | 672,94 | 673,10 | 672,95 | 672,95 | 672,95 |
| Franco svizzero | 255,73 | 255,73 | 255,85 | 255,73 | 255,72 | 255,70 | 255,85 | 255,73 | 255,73 | 255,70 |
| Corona danese | 112,58 | 112,58 | 112,60 | 112,58 | 112,57 | 112,57 | 112,55 | 112,58 | 112,58 | 112,55 |
| Corona norvegese | 123,71 | 123,71 | 123,70 | 123,71 | 123,63 | 123,73 | 123,67 | 123,71 | 123,71 | 123,70 |
| Corona svedese | 155,57 | 155,57 | 155,60 | 155,57 | 155,52 | 155,55 | 155,57 | 155,57 | 155,57 | 155,55 |
| Fiorino olandese | 255,20 | 255,20 | 255,34 | 255,20 | 255,10 | 255,18 | 255,23 | 255,20 | 255,20 | 255,20 |
| Franco belga | 17,3975 | 17,3975 | 17,40 | 17,3975 | 17,38 | 17,35 | 17,3950 | 17,3975 | 17,3975 | 17,35 |
| Franco francese | 154,02 | 154,02 | 154 — | 154,02 | 153,90 | 154 — | 154,05 | 154,02 | 154,02 | 154 |
| Lira sterlina | 1389,40 | 1389,40 | 1390 — | 1389,40 | 1388,70 | 1389,38 | 1389,25 | 1389,40 | 1389,40 | 1389,40 |
| Marco germanico | 261,81 | 261,81 | 262,15 | 261,81 | 261,85 | 261,80 | 261,94 | 261,81 | 261,81 | 261,80 |
| Scellino austriaco | 37,0095 | 37,0095 | 37,05 | 37,0095 | 37 — | 37,02 | 37,02 | 37,0095 | 37,0095 | 37 — |
| Escudo portoghese | 25,47 | 25,47 | 25,45 | 25,47 | 25,41 | 25,45 | 25,46 | 25,47 | 25,47 | 25,45 |
| Peseta spagnola | 11,476 | 11,476 | 11,49 | 11,476 | 11,47 | 11,46 | 11,4825 | 11,476 | 11,476 | 11,45 |
| Yen giapponese | 2,25 | 2,25 | 2,2550 | 2,25 | 2,248 | 2,24 | 2,2501 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |

**Media dei titoli del 25 novembre 1975**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 96,950 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,075 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 91,875 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 96,250 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 94,400 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 93,150 |
| » 5 % (Beni esteri) | 92,675 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 84,500 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 83,400 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 82,450 |
| » 6 % » » 1970-85 | 84,525 |
| » 6 % » » 1971-86 | 84,800 |
| » 6 % » » 1972-87 | 83,350 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,35 |
| » » » 5,50 % 1976 | 100,75 |
| » » » 5 % 1977 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,50 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,90 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) | 97,250 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 92,350 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 92,350 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 86,675 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 85,100 |
| » poliennali 7 % (scad. 1° aprile 1978) | 96,700 |
| » » 9 % ( » 1° aprile 1979) | 98,700 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: FRATTAROLI

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 25 novembre 1975**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 681,325 |
| Dollaro canadese | 673,025 |
| Franco svizzero | 255,79 |
| Corona danese | 112,565 |
| Corona norvegese | 123,69 |
| Corona svedese | 155,57 |
| Fiorino olandese | 255,215 |
| Franco belga | 17,396 |
| Franco francese | 154,035 |
| Lira sterlina | 1389,325 |
| Marco germanico | 261,875 |
| Scellino austriaco | 37,015 |
| Escudo portoghese | 25,465 |
| Peseta spagnola | 11,479 |
| Yen giapponese | 2,25 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

**Concorso a duecentotrentacinque posti di operaio dello Stato nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.**

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;
Vista la tabella organica degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti annessa alla legge 28 marzo 1958, n. 318;
Dato atto che il presente provvedimento è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Considerata la necessità di ricoprire i posti vacanti esistenti, in relazione alle esigenze funzionali dell'Amministrazione antichità e belle arti;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a duecentotrentacinque posti di operaio dello Stato nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti del Ministero per i beni culturali e ambientali:

| Qualifica di mestiere | Specializzati | Qualificati | Comuni | Totale posti |
|---|---|---|---|---|
| Conducente di automezzi con patente di guida per autoveicoli della categoria *B* (pubblica), *C, D, E* | — | 23 | — | 23 |
| Elettricisti | — | 23 | — | 23 |
| Fabbri | — | 1 | — | 1 |
| Falegnami | 20 | — | 8 | 28 |
| Fotografi | 13 | 12 | — | 25 |
| Giardinieri | — | — | 31 | 31 |
| Idraulici | 2 | 12 | — | 14 |
| Manovali specializzati | — | — | 26 | 26 |
| Marmisti | 9 | — | — | 9 |
| Muratori | 21 | 16 | — | 37 |
| Pittori | — | — | 6 | 6 |
| Restauratori | 12 | — | — | 12 |
| Totale . | 77 | 87 | 71 | 235 |

I posti sopracitati sono suddivisi fra le seguenti regioni:

*Regione Lombardia, posti diciotto* (sede d'esame Milano):

falegnami specializzati (1ª ctg.) posti 3
muratori specializzati (1ª ctg.) » 2
elettricisti qualificati (2ª ctg.) » 3
fotografi qualificati (2ª ctg.) . » 1
idraulici qualificati (2ª ctg.) . » 2
muratori qualificati (2ª ctg.) » 2
giardinieri comuni (3ª ctg.) . » 1
manovali comuni (3ª ctg.) . » 3
pittori comuni (3ª ctg.) . . . . . » 1

*Regione Piemonte, posti diciannove* (sede d'esame Torino):

falegnami specializzati (1ª ctg.) . . posti 3
muratori specializzati (1ª ctg.) . » 3
conducenti di automezzi qualificati (2ª ctg.) . » 1
elettricisti qualificati (2ª ctg.) » 4
fotografi qualificati (2ª ctg.) » 1
idraulici qualificati (2ª ctg.) » 1
giardinieri comuni (3ª ctg.) 4
manovali comuni (3ª ctg.) . . » 2

*Regione Liguria, posti diciassette* (sede d'esame Genova):

falegnami specializzati (1ª ctg.) . posti 1
marmisti specializzati (1ª ctg.) » 2
muratori specializzati (1ª ctg.) » 2
restauratori specializzati (1ª ctg.) » 1
conducenti di automezzi qualificati (2ª ctg.) » 2
elettricisti qualificati (2ª ctg.) » 2
fotografi qualificati (2ª ctg.) » 2
idraulici qualificati (2ª ctg.) » 2
giardinieri comuni (3ª ctg.) » 1
manovali comuni (3ª ctg.) » 1
pittori comuni (3ª ctg.) » 1

*Regione Toscana, posti quarantuno* (sede d'esame Firenze):

falegnami specializzati (1ª ctg.) posti 5
fotografi specializzati (1ª ctg.) . . » 2
idraulici specializzati (1ª ctg.) . » 2
marmisti specializzati (1ª ctg.) . . . . . . » 2
muratori specializzati (1ª ctg.) . . . . . . » 3
restauratori specializzati (1ª ctg.) . . . . . » 3
conducenti di automezzi qualificati (2ª ctg.) . . » 7
elettricisti qualificati (2ª ctg.) . . . . . . » 2
fotografi qualificati (2ª ctg.) . . . . . . » 1
muratori qualificati (2ª ctg.) . . . . . . » 2
giardinieri comuni (3ª ctg.) . . . . . . . » 9
manovali comuni (3ª ctg.) . . . . . . . » 2
pittori comuni (3ª ctg.) . . . . . . . » 1

*Regione Umbria, posti cinque* (sede d'esame Perugia):

restauratori specializzati (1ª ctg.) . . . . posti 1
elettricisti qualificati (2ª ctg.) . . . . . . » 1
fotografi qualificati (2ª ctg.) . . . . . . » 1
idraulici qualificati (2ª ctg.) . . . . . . » 1
manovali comuni (3ª ctg.) . . . . . . . » 1

*Regione Marche, posti tredici* (sede d'esame Ancona):

falegnami specializzati (1ª ctg.) . . posti 2
muratori specializzati (1ª ctg.) . . » 1
restauratori specializzati (1ª ctg.) » 1
conducenti di automezzi qualificati (2ª ctg.) . » 2
elettricisti qualificati (2ª ctg.) » 1
fotografi qualificati (2ª ctg.) . » 1
idraulici qualificati (2ª ctg.) » 1
muratori qualificati (2ª ctg.) » 1
giardinieri comuni (3ª ctg.) » 2
manovali comuni (3ª ctg.) . » 1

*Soprintendenza alle antichità di Padova, posti quattro:*

fotografi specializzati (1ª ctg.) . . . . . posti 1
muratori specializzati (1ª ctg.) . . . . . . » 1
conducenti di automezzi qualificati (2ª ctg.) . . » 1
giardinieri comuni (3ª ctg.) . . . . . . . » 1

*Regione Friuli-Venezia Giulia, posti quattro* (sede d'esame Trieste):

muratori specializzati (1ª ctg.) . . . . . posti 1
elettricisti qualificati (2ª ctg.) . . . . . . » 1
falegnami comuni (3ª ctg.) . . . . . . . » 1
manovali comuni (3ª ctg.) . . . . . . . » 1

*Regione Emilia-Romagna, posti quattordici* (sede d'esame Bologna):

fotografi specializzati (1ª ctg.) . . . posti 3
muratori specializzati (1ª ctg.) . . . » 2
conducenti di automezzi qualificati (2ª ctg.) » 2
muratori qualificati (2ª ctg.) . . . . » 2
falegnami comuni (3ª ctg.) . . . . » 3
giardinieri comuni (2ª ctg.) . . . . . » 2

*Regione Abruzzo e Molise, posti otto* (sede d'esame L'Aquila):

| | | |
|---|---|---|
| fotografi specializzati (1ª ctg.) | posti | 2 |
| muratori specializzati (1ª ctg.) | » | 1 |
| muratori qualificati (2ª ctg.) | » | 1 |
| giardinieri comuni (3ª ctg.) | » | 2 |
| manovali comuni (3ª ctg.) | » | 2 |

*Regione Puglia, posti ventuno* (sede d'esame Bari):

| | | |
|---|---|---|
| falegnami specializzati (1ª ctg.) | posti | 2 |
| marmisti specializzati (1ª ctg.) | » | 2 |
| muratori specializzati (1ª ctg.) | » | 1 |
| restauratori specializzati (1ª ctg.) | » | 1 |
| conducenti di automezzi qualificati (2ª ctg.) | » | 1 |
| elettricisti qualificati (2ª ctg.) | » | 2 |
| fotografi qualificati (2ª ctg.) | » | 2 |
| idraulici qualificati (2ª ctg.) | » | 2 |
| muratori qualificati (2ª ctg.) | » | 1 |
| giardinieri comuni (3ª ctg.) | » | 3 |
| manovali comuni (3ª ctg.) | » | 3 |
| pittori comuni (3ª ctg.) | » | 1 |

*Regione Basilicata, posti nove* (sede d'esame Potenza):

| | | |
|---|---|---|
| fotografi specializzati (1ª ctg.) | posti | 1 |
| restauratori specializzati (1ª ctg.) | » | 2 |
| elettricisti qualificati (2ª ctg.) | » | 1 |
| idraulici qualificati (2ª ctg.) | » | 1 |
| muratori qualificati (2ª ctg.) | » | 1 |
| manovali comuni (3ª ctg.) | » | 2 |
| pittori comuni (3ª ctg.) | » | 1 |

*Regione Calabria, posti dodici* (sede d'esame Reggio Calabria):

| | | |
|---|---|---|
| fotografi specializzati (1ª ctg.) | posti | 1 |
| marmisti specializzati (1ª ctg.) | » | 1 |
| conducenti di automezzi qualificati (2ª ctg.) | » | 2 |
| elettricisti qualificati (2ª ctg.) | » | 1 |
| fotografi qualificati (2ª ctg.) | » | 1 |
| muratori qualificati (2ª ctg.) | » | 2 |
| falegnami comuni (3ª ctg.) | » | 2 |
| giardinieri comuni (3ª ctg.) | » | 1 |
| pittori comuni (3ª ctg.) | » | 1 |

*Regione Sicilia, posti ventisette* (sede d'esame Palermo):

| | | |
|---|---|---|
| falegnami specializzati (1ª ctg.) | posti | 2 |
| muratori specializzati (1ª ctg.) | » | 2 |
| fotografi specializzati (1ª ctg.) | » | 1 |
| restauratori specializzati (1ª ctg.) | » | 2 |
| marmisti specializzati (1ª ctg.) | » | 1 |
| conducenti di automezzi qualificati (2ª ctg.) | » | 2 |
| muratori qualificati (2ª ctg.) | » | 2 |
| fotografi qualificati (2ª ctg.) | » | 2 |
| elettricisti qualificati (2ª ctg.) | » | 2 |
| idraulici qualificati (2ª ctg.) | » | 2 |
| fabbri qualificati (2ª ctg.) | » | 1 |
| giardinieri comuni (3ª ctg.) | » | 3 |
| manovali comuni (3ª ctg.) | » | 5 |

*Regione Sardegna, posti ventitre* (sede d'esame Cagliari):

| | | |
|---|---|---|
| falegnami specializzati (1ª ctg.) | posti | 2 |
| fotografi specializzati (1ª ctg.) | » | 2 |
| marmisti specializzati (1ª ctg.) | » | 1 |
| muratori specializzati (1ª ctg.) | » | 2 |
| restauratori specializzati (1ª ctg.) | » | 1 |
| conducenti di automezzi qualificati (2ª ctg.) | » | 3 |
| elettricisti qualificati (2ª ctg.) | » | 3 |
| muratori qualificati (2ª ctg.) | » | 2 |
| falegnami comuni (3ª ctg.) | » | 2 |
| giardinieri comuni (3ª ctg.) | » | 2 |
| manovali comuni (3ª ctg.) | » | 3 |

I concorsi per posti di 1ª e 2ª categoria si effettuano mediante prove d'arte o esperimenti pratici, quelli per posti di 3ª categoria per titoli di mestiere, come indicato nel successivo art. 6.

Essendo previsto lo svolgimento contemporaneo dei concorsi regionali non è possibile presentare domande per più di una regione.

Art. 2.

Gli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti possono prendere parte ai concorsi predetti qualora intendano ottenere il passaggio alla categoria superiore.

Il 20 % dei posti messi a concorso per le categorie degli operai specializzati e qualificati è riservato agli operai, in servizio, della categoria immediatamente inferiore.

Art. 3.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

*A*) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

*B*) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

del personale militare di cui alla legge 24 marzo 1965, n. 229.

*C*) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

*D*) Avere sempre tenuto buona condotta morale e civile.

*E*) Avere conseguito la licenza elementare.

*F*) Avere adempiuto agli obblighi militari.

*G*) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

*H*) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I candidati ai posti di conducente di automezzi debbono essere in possesso di una delle seguenti categorie di patente: *B* (pubblica), *C*, *D*, *E*.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione redatte su carta da bollo e indirizzate al Ministero per i beni culturali e ambientali Direzione generale delle antichità e belle arti Divisione II sezione 3ª, devono pervenire per via postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Si considerano prodotte in tempo utile le raccomandate che recano il timbro dell'ufficio postale accettante con data non posteriore al termine anzidetto.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

*a*) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

*b*) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto nel precedente art. 3 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*f*) il titolo di studio posseduto;

*g*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

*i*) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

*l*) la qualifica di mestiere e la relativa categoria.

Coloro che intendano concorrere per più categorie o più qualifiche di mestiere dovranno produrre separate domande per ogni qualifica e per ogni categoria.

Qualora nella stessa domanda i candidati abbiano chiesto di essere ammessi a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

Gli operai dello Stato dovranno indicare l'amministrazione e la categoria di appartenenza.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto sono validi anche se posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Essi possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 6.

I candidati ammessi ai concorsi per i mestieri di 1ª e 2ª categoria saranno sottoposti ad una prova d'arte o ad un esperimento pratico, in relazione al mestiere prescelto.

Le prove o gli esperimenti suddetti non si intenderanno superati se il candidato avrà riportato una votazione inferiore a 16/20.

Per i posti di 3ª categoria da conferire a scelta mediante valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti degli aspiranti, le commissioni giudicatrici stabiliranno preventivamente i criteri per la valutazione predetta con determinazione dei relativi punteggi.

Gli aspiranti ai posti di 3ª categoria dovranno allegare alla domanda i titoli propri del mestiere per il quale concorrono ai fini di poter conseguire la nomina a scelta mediante la valutazione comparativa dei titoli stessi, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 90 e in particolare: eventuali stati di servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali o parastatali, di enti pubblici, di ditte, di aziende e di privati (gli attestati delle ditte, delle aziende e dei privati debbono precisare che per l'interessato sono stati effettuati i contributi assistenziali e previdenziali sulle posizioni I.N.P.S. n. . . ed I.N.A.M. n. . . .), attestati di frequenza a corsi di perfezionamento e di aggiornamento per qualificazioni professionali, certificati di organizzazioni di categorie, attestati di lavori eseguiti, attestati di idoneità conseguite in pubblici concorsi a posti di operaio per la categoria specifica per la quale si concorre, ecc.

Art. 7.

Ai candidati sarà data comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno (tassa a carico del destinatario) in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a*) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

*b*) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

*c*) tessera postale;

*d*) porto d'armi;

*e*) patente automobilistica;

*f*) passaporto;

*g*) carta d'identità.

Art. 8.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi saranno nominate con successivi decreti.

Art. 9.

Le graduatorie di merito dei concorsi saranno formate per le qualifiche di mestiere di 1ª e 2ª categoria in base alla votazione riportata nella prova d'arte o esperimento pratico, di cui al precedente art. 6 e per le qualifiche di mestiere di 3ª categoria in base alla valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti degli aspiranti. I candidati di posti di 1ª e 2ª categoria utilmente collocati nelle suindicate graduatorie di merito che intendano far valere i titoli di preferenza e precedenza stabiliti dalle vigenti disposizioni, debbono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale antichità e belle arti - Divisione II - Sezione 3ª - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova pratica, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli. I candidati ai posti di 3ª categoria riceveranno apposita richiesta a partire dalla quale decorreranno i trenta giorni utili per la presentazione dei titoli.

A parità di merito l'operaio dello Stato precede nella graduatoria i candidati esterni.

I candidati, operai di ruolo dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, per potere usufruire della percentuale dei posti loro riservati, dovranno produrre, inoltre, copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

Entro lo stesso termine dovrà essere presentato un certificato medico attestante la idoneità fisica al lavoro in relazione alla qualifica di mestiere per cui il candidato concorre.

Art. 10.

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori dei concorsi saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare o far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione II - Sezione 3ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in carta da bollo;

1) titolo di studio: certificato originale di licenza elementare di cui al precedente art. 3 oppure copia autenticata;

2) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nel registro di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso e obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenente rispettivamente ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti al concorso, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e quelli delle categorie assimilate e di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta da bollo per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

*a*) estratto dell'atto di nascita;
*b*) certificato di cittadinanza italiana;
*c*) certificato medico;
*d*) certificato del casellario giudiziale.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo rilasciati.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertata di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati dipendenti statali di ruolo, o operai, nonchè il personale richiamato nella legge n. 229 del 26 marzo 1965, possono limitarsi a produrre il documento di cui al n. 6) del presente articolo (certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9 del presente bando, salvo che non lo abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) (oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano).

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova per il periodo prescritto ai sensi dell'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 aprile 1975

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *agosto* 1975
*Registro n.* 3 *Beni culturali, foglio n.* 257

---

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 700)

*Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione II - Sezione 3ª (concorsi)* - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . residente in . . . . . . . provincia di . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per la qualifica di mestiere di . . . . . . . . di . . . categoria (1), per la regione . . . . . .

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è nato a . . . . . . (provincia di . . . . . . .) il . . . . . . . .;
2) è cittadino italiano;
3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali il candidato dovrà indicare i motivi);
4) non ha riportato condanne penali (in caso contrario il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti);
5) è in possesso della licenza elementare;
6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . .;
7) ha diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 3 del bando, perchè . . . . . . . (indicare i motivi che danno diritto all'aumento dei limiti di età (2).

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

Data, . . . . . .

Firma (3) . . . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . . . . . . . .

---

(1) I candidati al concorso a posti di autista dovranno indicare la categoria della patente di cui sono in possesso.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite di 35 anni abbiano titoli per l'elevazione del suddetto limite.

(3) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiede. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

**(10116)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a novanta posti, elevati a centootto, di perito di 3ª classe in prova, categoria di concetto, ruolo tecnico dei periti.**

Si rende noto che su Notizie dall'E.N.P.I. n. 31 del 29 settembre 1975 e n. 36 del 23 ottobre 1975, sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, a novanta posti, elevati a centootto, di perito di 3ª classe in prova, categoria di concetto, ruolo tecnico dei periti, bandito dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 15 novembre 1971.

(9995)

## MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della sanità n. 6, pubblicato il 9 ottobre 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1975, registro n. 3 Sanità, foglio n. 53, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso, per titoli, per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale

(9998)

## MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

**Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore in prova tra laureati in chimica o chimica industriale.**

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1975, n. 1672, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1975, registro n. 67 Trasporti, foglio n. 371, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore in prova fra laureati in chimica o chimica industriale;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

*Presidente*:

Giovanardi prof. ing. Giulio, dirigente generale;

*Membri*:

Savi prof. dott. Luigi, dirigente superiore;

Nasta dott Gaetano, dirigente superiore;

Silvestroni prof. dott. Paolo, ordinario di chimica generale presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma;

Mariani prof. dott. Eugenio, ordinario di chimica industriale presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma.

*Segretario*:

Provenzano dott. Antonio, ispettore capo.

Roma, addì 27 ottobre 1975

*Il direttore generale*: MAYER

(9840)

## REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

**Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine**

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E ALLA SANITA'

Visto il decreto n. 91 del 15 gennaio 1974 del veterinario provinciale di Udine con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di veterinario consorziale delle seguenti condotte: Comeglians, Pozzuolo, S. Daniele del Friuli, S. Pietro al Natisone, Tolmezzo, Tarvisio;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura e dall'ordine provinciale dei veterinari di Udine nonchè dai comuni interessati;

Decreta:

**La commissione indicata in premessa è così costituita:**

*Presidente*:

Giacometti dott. Sergio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Palladino dott. Piero, vice prefetto ispettore r. e. della prefettura di Udine;

Papalia dott. Sergio, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;

Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;

Seren prof. Ennio, docente in patologia speciale e clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Burelli dott. Sergio, veterinario consorziale di Tricesimo.

*Segretario*:

Ferrari Acciaioli dott. Ottavio, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice avrà sede in Udine ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato inoltre nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e sarà affisso per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura di Udine, dell'ufficio veterinario provinciale di Udine e dei comuni interessati.

Trieste, addì 21 ottobre 1975

*L'assessore*: TRIPANI

(9848)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

**Graduatoria generale del concorso al posto di medico aggiunto vacante nel comune di Vicenza**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 940/G/II in data 3 aprile 1975, con cui è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di medico aggiunto presso il comune di Vicenza;

Visto il proprio decreto n. 1589 G.II in data 24 maggio 1975 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti gli atti del concorso e i verbali della commissione giudicatrice;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla commissione giudicatrice del concorso in parola;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 e la legge regionale n. 12 in data 1° settembre 1972;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso al posto di medico aggiunto presso l'ufficio sanitario del comune di Vicenza e di cui in premessa:

1. Tracanzan Otello . . punti 118,305 su 200

Il dott. Tracanzan Otello è dichiarato vincitore del posto di medico aggiunto presso l'ufficio sanitario del comune di Vicenza.

Il sindaco del comune di Vicenza è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto ed affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Vicenza, della prefettura di Vicenza e del comune di Vicenza.

Vicenza, addì 11 novembre 1975

*Il medico provinciale*: CELOTTO

**(10047)**

---

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

## Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4400 in data 31 dicembre 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di condotte mediche vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1973;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni e le proposte pervenute dalla regione Marche, dalla prefettura di Pesaro, dall'ordine provinciale dei medici di Pesaro e dalle amministrazioni comunali interessate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale delle Marche 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa e costituita come segue:

*Presidente*:

Gullotti dott. Vincenzo, dirigente in servizio presso l'ente regione Marche.

*Componenti*:

Colli dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore, prefettura di Pesaro;
Paolucci prof. Salvatore, medico provinciale di Ancona;
Viglione prof. Felice, primario dell'ospedale di Fano;
Alberini dott. Bruno, primario dell'ospedale di Pesaro;
Fucci dott. Giuseppe, medico condotto di Acqualagna.

*Segretario*:

Righi Nelson, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ente regione Marche.

La commissione, che avrà sede in Pesaro presso l'ospedale «S. Salvatore», inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Pesaro e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 7 novembre 1975

*Il medico provinciale*: CAVINA

**(9827)**

---

# OSPEDALE CIVILE DI OSTUNI

## Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ostuni (Brindisi).

**(10202)**

---

# OSPEDALE «MISERICORDIA E DOLCE» DI PRATO

## Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Prato (Firenze), piazza dell'Ospedale, 5.

**(10203)**

---

# OSPEDALE «S. GIOVANNI EVANGELISTA» DI TIVOLI

## Concorso a due posti di assistente ostetrico-ginecologo

In esecuzione della deliberazione presidenziale 12 luglio 1975, n. 138, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tivoli (Roma).

**(10204)**

## OSPEDALE «M. TAMBORINO» DI MAGLIE

**Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maglie (Lecce).

**(10163)**

## OSPEDALE «DEI BIANCHI V. E. III» DI CORLEONE

**Concorso ad un posto di assistente di medicina**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corleone (Palermo) - tel. 761194-761291.

**(10164)**

## CIVICO OSPEDALE DI FERENTINO

**Concorso ad un posto di direttore di farmacia**

In esecuzione della deliberazione consiliare 9 settembre 1975, n. 269, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia (aperta al pubblico).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ferentino (Frosinone), via Porta Maggiore.

**(10167)**

## OSPEDALE SPECIALIZZATO «A. CARLE» DI CUNEO

**Concorso a tre posti di assistente di pneumologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Cuneo, frazione Conferia.

**(10165)**

## OSPEDALE SPECIALIZZATO «V. CERVELLO» DI PALERMO

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di assistente di ostetricia e ginecologia.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di ostetricia e ginecologia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 30 giugno 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo, via Trabucco, 180.

**(10162)**

## OSPEDALE «S. LIBERATORE» DI ATRI

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 13 ottobre 1975, n. 1123 e 3 novembre 1975, n. 1208, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Atri (Teramo).

**(10200)**

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.**

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 3 novembre 1975, numeri 1188, 1189 e 1190, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio trasfusionale;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

tre posti di assistente del servizio di guardia medica, pronto soccorso e chirurgia di pronto soccorso (due dei suddetti posti sono riservati alle categorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Atri (Teramo).

**(10201)**

## OSPEDALE DI GARDONE VAL TROMPIA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente pediatrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gardone Val Trompia (Brescia).

**(10233)**

**Concorso riservato a posti di personale sanitario medico**

In esecuzione della deliberazione consiliare del novembre 1975, n. 148, è indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, a:

un posto di aiuto di chirurgia;
un posto di aiuto di medicina;
un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gardone Val Trompia (Brescia).

**(10234)**

## SPEDALI RIUNITI «S. MARIA DELLA SCALA» DI SIENA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario dell'istituto radiologico;

un posto di aiuto della divisione di cardiologia;

un posto di aiuto pediatra dirigente del servizio autonomo di elettroencefalografia infantile;

un posto di assistente anestesista;

due posti di assistente della clinica oculistica;

un posto di assistente pediatra della divisione di puericultura;

tre posti di assistente della divisione di neurochirurgia;

due posti di assistente della divisione di chirurgia toracica;

un posto di assistente della divisione di psichiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Siena.

**(10166)**

# REGIONI

### REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 agosto 1975, n. **44.**

**Modifica del regolamento di esecuzione all'ordinamento urbanistico provinciale.**

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 7 *ottobre* 1975)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale del 20 settembre 1973, n. 38, modifiche al testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 23 giugno 1970, n. 20;

Visto il proprio decreto del 15 maggio 1974, n. 39, norme di attuazione all'ordinamento urbanistico provinciale;

Vista la delibera della giunta provinciale del 21 luglio 1975, n. 3498;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670;

In esecuzione della succitata delibera;

Decreta:

*Articolo unico*

L'undicesimo comma dell'art. 26 delle norme di attuazione all'ordinamento urbanistico provinciale, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 15 maggio 1974, n. 39, viene sostituito dal seguente:

« In caso di ricostruzione di edifici il contributo di urbanizzazione è dovuto per la cubatura residenziale eccedente quella preesistente. In tal caso prima della demolizione deve essere accertata da parte del comune la cubatura residenziale dell'edificio ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 12 agosto 1975

*Il vice presidente*: BENEDIKTER

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *settembre* 1975
*Registro n.* 1, *foglio n.* 50

**(10171)**

### REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 settembre 1975, n. 12-43/Legisl.

**Modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 4 luglio 1959, n. 9: « Provvedimenti a favore della istruzione professionale », relativamente all'assistenza agli allievi frequentanti istituti, scuole e corsi professionali (art. 2, lettera d).**

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 5 *novembre* 1975)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 2, lettera *d*), della legge provinciale 4 luglio 1959, numero 9;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale di Trento n. 7-38/Legisl., datato 7 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1975, registro n. 15, foglio n. 97;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 7725, datata 6 settembre 1975, non soggetta a registrazione;

Decreta:

Al regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 4 luglio 1959, n. 9: « Provvedimenti a favore dell'istruzione professionale », relativamente all'assistenza agli allievi frequentanti istituti, scuole e corsi professionali (art. 2, lettera *d*), emanato con decreto del presidente della giunta provinciale di Trento n. 7-38/Legisl., datato 7 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1975, registro n. 15, foglio n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma dell'art. 2 del citato regolamento è sostituito dal seguente:

« Possono concorrere all'attribuzione degli assegni di studio gli allievi appartenenti a famiglie il cui reddito complessivo annuo netto, indicato nella dichiarazione di cui all'art. 4, non superi L 2.000.000, ovvero L. 2.500.000, nel caso rispettivamente di redditi da lavoro indipendente o misto, o reddito da lavoro dipendente, aumentati di L. 700.000 per ogni figlio a carico »;

2) l'ultimo comma dellart. 3 di detto regolamento è sostituito dal seguente:

« Il limite massimo dell'assegno di studio non potrà, in ogni caso, superare L 500.000 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 12 settembre 1975

GRIGOLLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *ottobre* 1975
*Registro n.* 49, *foglio n.* 90

**(10014)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 settembre 1975, n. 13-44/Legisl.

**Modifica del trattamento di missione al personale della provincia di Trento.**

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 28 *ottobre* 1975)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7;
Vista la legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20;
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1236 del 21 luglio 1964;
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1429 del 20 giugno 1969;
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2965 del 29 ottobre 1971;
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3512 del 14 luglio 1972;
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3500 del 30 aprile 1974;
Vista l'opportunità di modificare la tabella di missione del personale provinciale allegata alla legge provinciale sopra citata, fermo restando il rimborso spese spettante al capo officina e agli autisti della provincia previsto dalla deliberazione della giunta provinciale n. 3500 del 30 aprile 1974;
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 7845 del 19 settembre 1975, che modifica la precedente deliberazione della giunta provinciale n. 8111-887/6-I.Pers. del 22 novembre 1974;

Decreta:

Con decorrenza 1° dicembre 1974 la tabella del trattamento di missione del personale provinciale è modificata come segue:

| Qualifiche | Classe ferroviaria | Con pernottamento | Diaria senza pernottamento | Mezza giornata |
|---|---|---|---|---|
| Segretario generale della giunta provinciale e direttore generale | I | 12.000 | 6.000 | 3.000 |
| Ispettore generale | I | 10.500 | 5.250 | 2.625 |
| Direttore di divisione | I | 10.500 | 5.250 | 2.625 |
| Direttore di sezione | I | 10.500 | 5.250 | 2.625 |
| Consigliere | I | 9.500 | 4.750 | 2.375 |
| Segretario capo | I | 10.500 | 5.250 | 2.625 |
| Segretario principale | I | 9.500 | 4.750 | 2.375 |
| Segretario | I | 8.500 | 4.250 | 2.125 |
| Coadiutore superiore | I | 9.500 | 4.750 | 2.375 |
| Coadiutore principale | I | 8.500 | 4.250 | 2.125 |
| Rimanente personale | II | 8.500 | 4.250 | 2.125 |

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 22 settembre 1975

GRIGOLLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *ottobre* 1975
*Registro n.* 48, *foglio n.* 50

**(10015)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100753150)